SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 gennaio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO PER LO SPORT

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Regione autonoma Valle d'Aosta

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 gennaio 2012, n. **3**.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE

Art. 1.

Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108

1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 è consentita anche in favore dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale. Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato è ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

2-*ter*. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma 2-*bis* non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui al comma 5»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il mutuo può essere concesso, anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime»;

c) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «data» sono inserite le seguenti: «di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non può essere consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti»;

e) al comma 9, la lettera *a)* è sostituita dalle seguenti:

«*a)* se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, salvo quanto previsto dalla lettera a-*bis*), ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;

a-*bis*) quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subìto dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari».

2. All'articolo 15, comma 8, della citata legge n. 108 del 1996, le parole da: «rappresentanti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. È previsto un supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello del presidente».

3. All'articolo 16, comma 9, della citata legge n. 108 del 1996, le parole da: «con l'arresto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a quattro anni».

4. All'articolo 17 della citata legge n. 108 del 1996, dopo il comma 6-*bis* è aggiunto il seguente:

«6-*ter*. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, è consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a più protesti, purché compresi nello spazio temporale di un triennio».

Art. 2.

Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata»;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, l'elargizione è consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, né sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.

1-*ter*. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-*bis* non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui all'articolo 15. Il ricavato netto è per la metà acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua metà deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento»;

b) dopo l'articolo 18-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 18-*ter (Sostegno degli enti locali alle attività economiche a fini antiestorsivi).* – 1. Al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli enti locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati ai fini del patto di stabilità interno, a carico dei propri bilanci»;

c) all'articolo 19, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno su designazione degli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi. Il Ministro dell'interno, su proposta del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, determina con proprio decreto i criteri per l'individuazione della maggiore rappresentatività»;

d) all'articolo 20:

1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente»;

2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-*bis*. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto.

7-*ter*. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo».

Art. 3.

Modifica all'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

1. All'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i soggetti di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315, per i quali permangono i vincoli di destinazione previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 629 del codice penale

1. All'articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 4.000»;

b) al secondo comma, le parole: «da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 15.000».
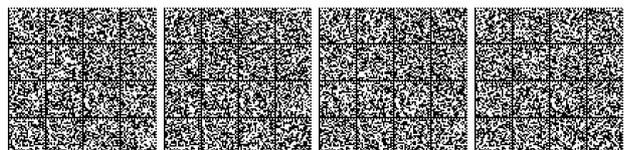
Art. 5.

Modifica all'articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

1. All'articolo 135, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in giudicato» sono inserite le seguenti: «per reati di usura, riciclaggio nonché».

Capo II

PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 6.

Finalità

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo.

2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Art. 7.

Presupposti di ammissibilità

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4. Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

2. La proposta è ammissibile quando il debitore:

a) non è assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi.

Art. 8.

Contenuto dell'accordo

1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri.

2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo.

3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

4. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;

b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi;

c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

Art. 9.

Deposito della proposta di accordo

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore.

2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

Art. 10.

Procedimento

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, alla pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.

3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 11.

Raggiungimento dell'accordo

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata.

2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 70 per cento dei crediti.

3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.

5. L'accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Art. 12.

Omologazione dell'accordo

1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, verificata l'idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore ad un anno, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 3.

4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.

Art. 13.

Esecuzione dell'accordo

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.

Art. 14.

Impugnazione e risoluzione dell'accordo

1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.

2. Se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse
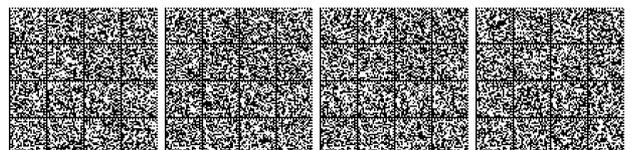
non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.

3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 15.

Organismi di composizione della crisi

1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono disciplinate, altresì, la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi di cui al comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera *a)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o indennità a qualsiasi titolo corrisposti.

6. Le attività degli organismi di cui al comma 1 devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16.

Iscrizione nel registro

1. Gli organismi di cui all'articolo 15, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano successivamente le eventuali variazioni.

Art. 17.

Compiti dell'organismo di composizione della crisi

1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, assume ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento, e collabora con il debitore e con i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo.

2. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

3. L'organismo esegue la pubblicità della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dal presente capo.

Art. 18.

Accesso alle banche dati pubbliche

1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di cui all'articolo 15 possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 2004.

2. I dati personali acquisiti per le finalità di cui al comma 1 possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

Art. 19.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei;

d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale proposta o nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

Art. 20.

Disposizioni transitorie e finali

1. Con uno o più decreti, il Ministro della giustizia stabilisce, anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 sono svolti in via esclusiva dai medesimi.

2. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere anche svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura e delle finalità sociali della medesima, le tariffe applicabili all'attività svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

3. Il professionista di cui al comma 2 è equiparato, anche agli effetti penali, al componente dell'organismo di composizione della crisi.

4. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

Capo III
ENTRATA IN VIGORE

Art. 21.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 307):

Presentato dal sen. Centaro il 30 aprile 2008.

Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 maggio 2008 con pareri delle Commissioni. 1ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 23 settembre; 7, 14 ottobre; 5, 18 novembre; 18 dicembre 2008; 14, 21 gennaio; 11 e 17 marzo 2009.

Relazione scritta annunciata il 26 marzo 2009 (atto n. 307-A) relatore sen. Mazzatorta.

Esaminato in aula il 26 e 31 marzo 2009 ed approvato il 1° aprile 2009.

Camera dei deputati (atto n. 2364):

Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, l'8 aprile 2009 con pareri delle Commissioni I, V, VI, VIII, X, XI, XII e questioni regionali.

Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 23, 29 aprile; 7, 14, 20 maggio; 9, 16, 17, 18, 23 giugno; 2, 8,15, 30 luglio; 10, 16 settembre; 21, 22, 27 ottobre 2009; 28 gennaio; 26, 27 maggio; 30 luglio 2010.

Nuovamente assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede legislativa il 24 marzo 2011.

Esaminato dalla II Commissione, in sede legislativa, il 29 marzo; 13 aprile; 25 maggio; 5, 6 luglio ed approvato, con modificazioni, il 26 ottobre 2011.

Senato della Repubblica (atto n 307-B):

Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 30 novembre 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 10 gennaio 2012.

Nuovamente assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede deliberante, l'11 gennaio 2012.

Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede deliberante, il 12 gennaio 2012 ed approvato il 17 gennaio 2012.
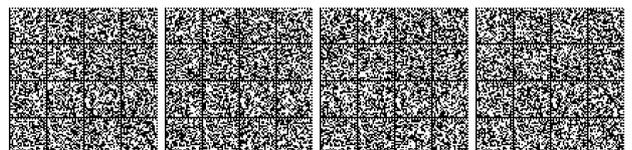
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Si riporta il testo degli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), come modificati dalla presente legge:

"Art. 14. 1. È istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket il «Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura».

2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2-bis. *Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 è consentita anche in favore dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale. Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato è ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.*

2-ter. *Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma 2*-bis *non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui al comma 5.*

3. Il mutuo può essere concesso, anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime.

4. L'importo del mutuo è commisurato al danno subìto dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.

5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data *di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data* in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

6. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base della istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 , convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti.

7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), *del codice di procedura penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non può essere consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.*

8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito di tale procedimento.

9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme già erogate nei casi seguenti:

a) *se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, salvo quanto previsto dalla lettera a-*bis*), ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;*

a-*bis*) quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subìto dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari.

b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di cui al comma 5;

c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1° gennaio 1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilità del Fondo.

11. Il Fondo è alimentato:

a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale;

c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.

12. È comunque fatto salvo il principio di unità di bilancio di cui all'art. 5, L. 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.

13. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."

"Art. 15. 1. È istituito presso il Ministero del tesoro il «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura» di entità pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:

a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità dei Confidi al rilascio della garanzia;

b) che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti dei fondi medesimi.

4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto.

5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti delle medesime fondazioni e associazioni.

6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.

7. Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura esercitano le altre attività previste dallo statuto.

8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione dei contributi, il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da *due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. È previsto un supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello del presidente*.

9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

"Art. 16. 1. L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il Ministero del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi.

2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, è specificato il contenuto dell'attività di mediazione creditizia e sono fissate le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, nonché le forme di pubblicità dell'albo medesimo. La cancellazione può essere disposta per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4.

3. I requisiti di onorabilità necessari per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 sono i medesimi previsti dall'articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Ai soggetti che svolgono l'attività di mediazione creditizia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.

5. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia è compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali.

6. La pubblicità a mezzo stampa dell'attività di cui al comma 1 è subordinata all'indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi della iscrizione nell'albo di cui allo stesso comma 1.

7. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'albo indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.

8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche, agli intermediari finanziari, ai promotori finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 , e alle imprese assicurative.

9. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito *con la reclusione da due a quattro anni*.".

"Art. 17. 1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subìto ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.

2. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi.

3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed è opponibile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse.

5.

6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.

6-*bis*. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione.

6-ter. *Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, è consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a più protesti, purché compresi nello spazio temporale di un triennio.*".

Note all'art. 2:

Si riporta il testo degli articoli 3, 19 e 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), come modificati dalla presente legge:

"Art. 3. *Elargizione alle vittime di richieste estorsive*.

1. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata.

1-bis. *Fermo quanto previsto dall'articolo 4, l'elargizione è consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, né sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.*

1-ter. *Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1*-bis *non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui all'articolo 15. Il ricavato netto è per la metà acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua metà deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento.*

2. Ai soli fini della presente legge sono equiparate alle richieste estorsive le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalità del fatto, sono riconducibili a finalità estorsive, purché non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalità. Se per il delitto al quale è collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, l'elargizione è concessa sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo all'elargizione prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini."

"Art. 19. *Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura*.

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarietà nei confronti delle vittime. Il Comitato è composto:

a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

c) da tre membri designati dal CNEL ogni due anni, assicurando la rotazione tra le diverse categorie, su indicazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate;

d) *da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno su designazione degli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi. Il Ministro dell'interno, su proposta del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, determina con proprio decreto i criteri per l'individuazione della maggiore rappresentatività;*

e) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto..

2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.

3. Al Comitato di cui al comma 1 sono devoluti i compiti attribuiti al Comitato istituito dall'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21, la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, istituito dall'articolo 18 della presente legge, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, istituito dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108 , è attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.

Note all'art. 3:

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), come modificato dalla presente legge:

" 881. Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati «confidi», anche mediante fusioni o trasformazioni in intermediari finanziari vigilati, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o in banche di credito cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 giugno 2007 i confidi provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione, *fatta eccezione per i soggetti di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315, per i quali permangono i vincoli di destinazione previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.*".

Note all'art. 4:

Si riporta il testo dell'articolo 629 del Codice penale, come modificato dalla presente legge:

"Art. 629. *Estorsione.*

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e *con la multa da euro 1.000 a euro 4.000*;

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa *da euro 5.000 a euro 15.000*, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente .".

Note all'art. 5:

Si riporta il testo dell'articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.), come modificato dalla presente legge:

"Art. 135. *Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione*.

(art. 118, D.P.R. n. 554/1999)

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato *per reati di usura, riciclaggio nonché* per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

1-*bis*. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.

2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.".

Note all'art. 7:

Si riporta il testo dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa):

"Art. 1. *Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo*.

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti :

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

I limiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.".
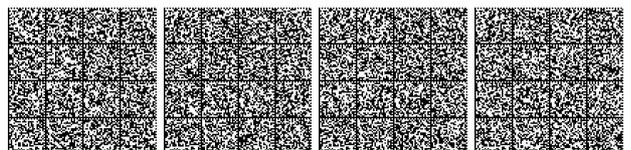
Note all'art. 10:

Si riporta il testo dell'articolo 737 del Codice di procedura civile:

"Art. 737. *Forma della domanda e del provvedimento*.

I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.".

Note all'art. 11:

Per il testo dell'articolo 737 del Codice di procedura civile, si veda nelle note all'art. 10.

Note all'art. 13:

Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato regio decreto n. 267 del 1942:

"Art. 28. *Requisiti per la nomina a curatore*.

Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:

a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;

b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera *a)*. In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.

Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.".

Note all'art. 14:

Per il testo dell'articolo 737 del Codice di procedura civile, si veda nelle note all'art. 10.

Note all'art. 15:

Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"Art. 17. *Regolamenti*.

1-2 (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4-4ter (*Omissis*).".

Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura):

"Art. 2. *Compiti e funzioni*.

1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, esercitano, inoltre, le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la loro azione al principio di sussidiarietà.

2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a:

a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;

b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;

c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;

d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;

e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico;

f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;

g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;

h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;

l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci;

m) raccolta degli usi e delle consuetudini;

n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.

3. Le camere di commercio, nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano le funzioni di cui alle lett. *g)*, *h)*, *i)* e *l)* obbligatoriamente in forma associata.

4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società.

5. Le camere di commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

6. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. La programmazione degli interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, nell'ambito del programma pluriennale di attività di cui all'articolo 11, comma 1, lett. *c)*, formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

8. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono, altresì, promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.

9. Le camere di commercio e le loro unioni possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.".

Si riporta il testo dell'art. 22, comma 4, lett. *a)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali):

"Art. 22. *Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*

1- 3 (*Omissis*).

4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito ter-

ritoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a)*, tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:
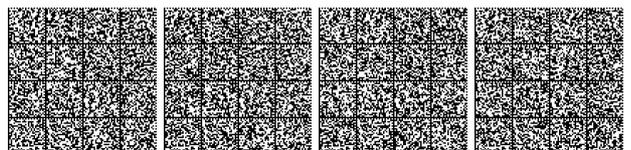
a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

b) – e) (*Omissis*).".

Note all'art. 18:

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

Note all'art. 20:

Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato regio decreto n. 267 del 1942:

"Art. 28. *Requisiti per la nomina a curatore.*

Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:

a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;

b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera *a)*. In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.

Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.".

12G0011

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 2011.

Assegnazione alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3728 del 29 dicembre 2008, recante "Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244", con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualità 2008.

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3864 del 31 marzo 2010, recante "Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244", con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualità 2009.

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3879 del 19 maggio 2010, recante "Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244", con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualità 2010.

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3927 del 2 marzo 2011, recante "Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sen-

si dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244", con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualità 2011.

Vista la medesima ordinanza n. 3927/2011, che riporta nell'allegato 4 la ripartizione tra Regioni e Province autonome delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, a valere sulle assegnazioni dell'annualità 2011 e sulle riassegnazioni dell'annualità 2009 e 2010 ;

Vista la lettera del Dipartimento della Protezione Civile prot DPC/SIV/24015 del 12 aprile 2011 con la quale sono state comunicate alle Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Sicilia e Veneto le risorse finanziarie assegnate o riassegnate con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3728/08, 3864/10 e 3879/10 in eccesso ai finanziamenti individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2010 (GU n. 63 del 17 marzo 2010), del 26 febbraio 2010 (GU n. 102 del 4 maggio 2010), del 4 dicembre 2010 (GU n. 37 del 15 febbraio 2011) e del 2 marzo 2011 (GU n. 90 del 19 aprile 2011), che sono rimaste nella disponibilità della Regione assegnataria per poter essere sommate alle risorse assegnate con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3927/2011 ed utilizzate per la presentazione dei piani dell'annualità 2011;

Visto il verbale della riunione in data 16 settembre 2011 della Commissione mista costituita ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'OPCM 3728/2009 con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, rep. 3648 del 3 luglio 2009, nel quale vengono approvati i piani trasmessi dalle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto, e vengono approvati con riserva i piani trasmessi dalle Regioni Lombardia e Sicilia;

Preso atto che le Province autonome di Trento e Bolzano e le Regioni Sardegna e Valle d'Aosta non hanno presentato il piano di interventi;

Vista la nota della Regione Sicilia (lettera prot. 39409 del 4 ottobre 2011) con cui è stata trasmessa l'integrazione al piano, risultata coerente con quanto richiesto nel verbale della Commissione mista del 15 settembre 2011;

Vista la nota della Regione Lombardia (lettera prot E1.2011.0530376 del 12 ottobre 2011), con cui si comunica che la rinuncia all'intervento sulla scuola nel Comune di Costa Volpino;

Visto l'art. 3, comma 2, dell'OPCM 3728/08 che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, vengono individuati, conformemente a quanto previsto nei piani predisposti dalle Regioni, gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo, ai sensi dell'art. 32-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto l'art. 3, comma 7, dell'OPCM 3728/08, secondo il quale, il parere della predetta Commissione mista, composta da qualificati rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, assolve anche l'obbligo di sentire i Ministeri competenti, previsto all'art. 3, comma 2 della stessa ordinanza;

Visto il verbale della riunione della Commissione mista in data 15 settembre 2011 in cui risultano presenti i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

2. A valere sulla quota di competenza delle Regioni di cui all'allegato 4 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3927 del 2 marzo 2011 ed alla lettera del Dipartimento della Protezione Civile prot. DPC/SIV/24015 del 12 aprile 2011, è assegnato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, il finanziamento secondo lo schema riportato negli allegati da 1 a 17 al presente decreto.

3. Le minori assegnazioni alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, riportate negli allegati da 1 a 17 al presente decreto, rispetto a quanto contenuto nell'allegato 4 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3927 del 2 marzo 2011 e nella lettera del Dipartimento della Protezione Civile prot. DPC/SIV/24015 del 12 aprile 2011, restano nella disponibilità delle singole Regioni, per le stesse finalità previste dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2011

Il Presidente: BERLUSCONI
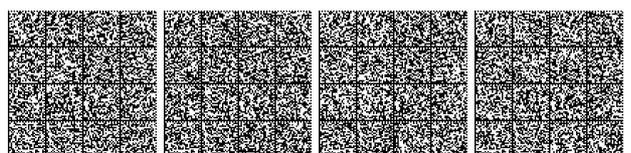
Allegato 1 – Regione Abruzzo

Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 2011 (Allegato 4 OPCM 3927/2011) e sui residui derivati dalle somme non trasferite nelle annualità 2008, 2009 e 2010 (nota DPC/SIV/0024015 del 12/04/11)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	PE	Penne	Scuola Primaria "M. Giardini"	Comune di Penne	€	725.962,85
				Totale	€	725.962,85

Allegato 2 – Regione Basilicata

Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 2011 (Allegato 4 OPCM 3927/2011)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	PZ	Palazzo San Gervasio	Scuola Materna di Rione Pola	Comune di Palazzo San Gervasio	€	463.709,78
				Totale	€	463.709,78

Allegato 3 – Regione Calabria

Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 2011 (Allegato 4 OPCM 3927/2011) e sui residui derivati dalle somme non trasferite nelle annualità 2008, 2009 e 2010 (nota DPC/SIV/0024015 del 12/04/11)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	VV	Vibo Valentia	I.P.S.S.A.R.A.	Provincia di Vibo Valentia	€	290.000,00
2	CZ	Cortale	Scuola Elementare – Via S.D'Acquisto	Comune di Cortale	€	57.375,00
3	RC	Reggio Calabria	Scuola Media "U. Foscolo"	Comune di Reggio Calabria	€	470.000,00
4	RC	Rosarno	Scuola Elementare "E. Marvasi"	Comune di Rosarno	€	582.930,38
5	RC	Siderno	Scuola Infanzia–Elementare-Primaria "Mirto"	Comune di Siderno	€	85.028,48
				Totale	€	1.485.333,86

Allegato 4 – Regione Campania

Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 2011 (Allegato 4 OPCM 3927/2011) e sui residui derivati dalle somme non trasferite nelle annualità 2008, 2009 e 2010 (nota DPC/SIV/0024015 del 12/04/11)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	AV	Chiusano San Domenico	Scuola elementare, corpo 2	Comune di Chiusano San Domenico	€	209.308,97
2	NA	Napoli	Scuola Materna "U. Palermo", corpo 4	Comune di Napoli	€	116.966,67
3	AV	Chiusano San Domenico	Scuola elementare, corpo 1	Comune di Chiusano San Domenico	€	485.760,00
4	CE	Casagiove	Scuola media "Manzoni", corpo 2	Comune di Casagiove	€	225.600,00
5	NA	Napoli	Scuola Materna "U. Palermo", corpo 3	Comune di Napoli	€	85.680,00
6	CE	Casagiove	Scuola media "Manzoni", corpo 1	Comune di Casagiove	€	221.333,33
7	CE	Piedimonte Matese	Scuola Elementare "Ventriglia"	Comune di Piedimonte Matese	€	942.000,00
8	NA	Torre del Greco	Liceo "De Bottis", corpo AL	Provincia di Napoli	€	952.638,89
				Totale	€	3.239.287,86

Allegato 5 – Regione Emilia Romagna

Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 2011 (Allegato 4 OPCM 3927/2011) e sui residui derivati dalle somme non trasferite nelle annualità 2008, 2009 e 2010 (nota DPC/SIV/0024015 del 12/04/11)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	FC	Cesenatico	Liceo Scientifico "Ferrari"	Provincia di Forlì-Cesena	€	1.680.125,32
				Totale	€	1.680.125,32

Allegato 6 – Friuli Venezia Giulia

Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 2011e sulle riassegnazioni non utilizzate 2009 (Allegato 4 OPCM 3927/2011)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	UD	Buttrio	Scuola Media "I. Nievo"	Comune di Buttrio	€	606.730,96
				Totale	€	606.730,96

Allegato 7 – Regione Lazio
Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 2011, sulle riassegnazioni non utilizzate 2009 e 2010 (Allegato 4 OPCM 3927/2011) e sui residui derivati dalle somme non trasferite nelle annualità 2008, 2009 e 2010 (nota DPC/SIV/0024015 del 12/04/11)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	FR	Alvito	Scuola “Mario Equicola”	Comune di Alvito	€	1.598.000,00
2	FR	Ripi	Scuola Media e Materna “San Giovanni”	Comune di Ripi	€	760.000,00
3	FR	Monte San Giovanni Campano	Scuola Elementare e Materna Capoluogo	Comune di M.S.Giovanni Campano		1.332.000,00
				Totale	€	3.690.000,00

Allegato 8 – Regione Liguria
Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 2011 (Allegato 4 OPCM 3927/2011)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	IM	Ventimiglia	Scuola Elementare di Torni	Comune di Ventimiglia	€	334.564,45
				Totale	€	334.564,45

Allegato 9 – Regione Lombardia
Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 2011, sulle riassegnazioni non utilizzate 2009 e 2010 (Allegato 4 OPCM 3927/2011) e sui residui derivati dalle somme non trasferite nelle annualità 2008, 2009 e 2010 (nota DPC/SIV/0024015 del 12/04/11)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	BS	Pompiano	Scuola Primaria “Madre Teresa di Calcutta”	Comune di Pompiano	€	400.000,00
2	MN	San Giacomo delle Segnate	Scuola dell’Infanzia, Via Ferrari	Comune di San Giacomo delle Segnate	€	60.000,00
3	BS	Rezzato	Scuola dell’Infanzia “T. Alberti”	Comune di Rezzato	€	352.500,00
4	BG	Bergamo	Palestra ITIS “Paleocapa”	Comune di Bergamo	€	108.000,00
				Totale	€	920.500,00

Allegato 10 – Regione Marche
Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 2011e sulle riassegnazioni non utilizzate 2009 e 2010 (Allegato 4 OPCM 3927/2011)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	MC	Loro Piceno	Scuola Materna "Filippo Cecchi"	Comune di Loro Piceno	€	635.000,00
2	PU	Pesaro	Liceo "Morselli"	Provincia di Pesaro-Urbino	€	805.085,94
				Totale	€	1.440.085,94

Allegato 11 – Regione Molise
Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 2011 (Allegato 4 OPCM 3927/2011) e sui residui derivati dalle somme non trasferite nelle annualità 2008, 2009 e 2010 (nota DPC/SIV/0024015 del 12/04/11)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	IS	Isernia	Liceo Classico "O. Fascitelli"	Provincia di Isernia	€	422.903,80
				Totale	€	422.903,80

Allegato 12 – Regione Piemonte
Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 2011 e sulle riassegnazioni non utilizzate 2009 (Allegato 4 OPCM 3927/2011)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	TO	Giaveno	Scuola Elementare "Selvaggio"	Comune di Giaveno	€	285.903,98
				Totale	€	285.903,98

Allegato 13 – Regione Puglia
Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 2011 sulle riassegnazioni non utilizzate 2010 (Allegato 4 OPCM 3927/2011) e sui residui derivati dalle somme non trasferite nelle annualità 2008, 2009 e 2010 (nota DPC/SIV/0024015 del 12/04/11)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	FG	Sannicandro Garganico	Istituto Tecnico Comm.le "E. Fioritto"	Provincia di Foggia	€	1.796.732,46
				Totale	€	1.796.732,46

Allegato 14 – Regione Sicilia
Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 2011, sulle riassegnazioni non utilizzate 2009 e 2010 (Allegato 4 OPCM 3927/2011) e sui residui derivati dalle somme non trasferite nelle annualità 2008, 2009 e 2010 (nota DPC/SIV/0024015 del 12/04/11)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	ME	Sant'Agata di Militello	Scuola Elem. "L. Capuana" Corpo "B1"	Comune Sant'Agata di Militello	€	696 850,00
2	RG	Comiso	Scuola Materna Monserrato	Comune di Comiso	€	667 500,00
3	ME	Santa Teresa di Riva	Sc. Media "Lionello Petri"	Comune di S.Teresa di Riva	€	262 000,00
4	CT	Ramacca	I. C. Ottavio Gravina	Comune di Ramaca	€	537 240,00
5	TP	Buseto Palizzolo	Scuola Materna Tangi	Comune di Busto Palizzolo	€	115 312,00
6	PA	Gangi	Scuola Maria Montessori	Comune di Gangi	€	177 500,00
7	TP	Castelvetrano	Scuola materna - Via Re di Puglia	Comune di Castelvetrano	€	75 000,00
8	TP	Castelvetrano	Scuola elementare – Via R.Settimo	Comune di Castelvetrano	€	150 000,00
9	TP	Custonaci	Scuola materna – Via U.Foscolo	Comune di Custonaci	€	300 000,00
10	SR	Lentini	Edificio scol.Ex Monastero Vecchio - corpo A	Comune di Lentini	€	840 000,00
11	CT	Santa Venerina	Scuola elementare e materna – Via Rettifilo	Comune di Santa Venerina	€	296 000,00
12	ME	Letojanni	Scuola Materna – Via Messina	Comune di Letojanni	€	133 500,00
13	TP	Trapani	Scuola elementare "Collodi Sturzo"	Comune di Trapani	€	200 000,00
14	CT	Zafferana Etnea	Scuola Elementare "Sciuti"	Comune di Zafferana Etnea	€	111 000,00
15	CT	Camporotondo Etneo	Scuola Media "Marconi"	Comune di Camporotondo Etneo	€	108 000,00
				Totale	€	4.669.902,00

Allegato 15 – Regione Toscana
Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 2011e sulle riassegnazioni non utilizzate 2009 e 2010 (Allegato 4 OPCM 3927/2011)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	LU	Coreglia Antelminelli	Scuola media "G. Ungaretti", Edificio "B"	Comune di Coreglia Antelminelli	€	550.000,00
2	AR	Bibbiena	Scuola Materna "M. Mercarelli"	Comune di Bibbiena	€	788.454,77
3	FI	Barberino di Mugello	Scuola Media "L. de' Medici", Corpo "B" (Palestra)	Comune di Barberino di Mugello		764.196,92
				Totale	€	2.102.651,69

Allegato 16 – Regione Umbria

Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 2011e sulle riassegnazioni non utilizzate 2009 e 2010 (Allegato 4 OPCM 3927/2011)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	PG	Città della Pieve	Scuola Media Via Marconi, Edificio B	Comune di Città della Pieve	€	897.712,59
				Totale	€	897.712,59

Allegato 17 – Regione Veneto

Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni 2011 (Allegato 4 OPCM 3927/2011) e sui residui derivati dalle somme non trasferite nelle annualità 2008, 2009 e 2010 (nota DPC/SIV/0024015 del 12/04/11)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	BL	Farra d'Alpago	Scuola Materna di Farra d'Alpago	Comune di Farra d'Alpago	€	92.223,64
2	BL	Sospirolo	Scuola dell'Infanzia di Maras	Comune di Sospirolo	€	68.352,54
3	TV	Tarzo	Scuola Elementare "E. Toti"	Comune di Tarzo	€	173.798,45
4	TV	Cappella Maggiore	Scuola Media Inferiore "G. Zanella"	Comune di Cappella Maggiore	€	156.726,87
5	TV	Vittorio Veneto	Scuola Elementare "Zanette"	Comune di Vittorio Veneto	€	150.000,00
6	TV	Follina	Istituto Comprensivo "A. Fogazzaro"	Comune di Follina	€	186.579,60
7	TV	Montebelluna	Scuola Materna "Aquilone"	Comune di Montebelluna	€	186.579,60
8	BL	Feltre	Scuola Primaria "Vittorino da Feltre"	Comune di Feltre	€	186.579,60
				Totale	€	1.200.840,30

12A01011

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 gennaio 2012.

Indizione della lotteria ad estrazione istantanea «Mega turista per sempre».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro (dell'Economia e delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Visto l'art. 6 del decreto direttoriale del 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011 emanato in attuazione dell'art. 2, comma 3, 1° periodo, del decreto-legge 18 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge n. 148 del 14 settembre 2011, che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è dovuto un diritto pari al 6 per cento sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali ad estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00;

Visto il decreto direttoriale prot. 2011/49929/Giochi Ltt del 16 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011 che ha definito le modalità di applicazione del diritto del 6% sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali ad estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00;

Visto l'art. 24, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha sancito il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/90 e dell'art.3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.
Oggetto

È indetta, dal 30 gennaio 2012, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Mega turista per sempre».

Art. 2.
Prezzo

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 10,00.

Art. 3.
Lotti

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di n. 34.560.000.

2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.

3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

Art. 4.
Massa premi

1. La massa premi corrispondente al quantitativo minimo di 34.560.000 biglietti ammonta ad € 257.734.044,00.

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.

Art. 5.
Struttura premi

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo minimo di 34.560.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro
12	3.248.837,00 (valore nominale)
12	100.000,00
18	10.000,00
72	5.000,00
2.304	1.000,00
12.960	500,00
38.880	200,00
207.360	100,00
576.000	50,00
4.377.600	20,00
6.336.000	10,00

Sui premi di importo superiore a 500,00 € è trattenuto un diritto pari al 6%, sulla parte della vincita eccedente euro 500,00, dovuto all'erario, così come previsto dal decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 16 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 2011.

2. Il premio del valore nominale di € 3.248.837,00 al netto del diritto di cui al comma 1, verrà corrisposto subordinatamente alla sottoscrizione da parte del vincitore, che dovrà essere una persona fisica, di apposita polizza stipulata da Lotterie Nazionali S.rl. con primaria compagnia assicurativa, alla quale il vincitore dovrà obbligatoriamente aderire. La corresponsione del premio sarà effettuata dalla compagnia assicurativa secondo le modalità di seguito indicate euro 200.000,00 successivamente alla sottoscrizione della polizza, erogati al netto del 6%, per l'importo eccedente i 500,00 euro (cinquecento/00):

euro 15.000,00 al mese corrisposti per 240 mensilità consecutive;

un «Bonus» finale non inferiore ad euro 100.000,00.

Le 240 rate mensili ed il «Bonus» finale verranno erogati: in misura proporzionalmente ridotta in ragione della applicazione del diritto del 6% di cui al comma 1.

3. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 6.

Biglietti

1. Il lay.out del biglietto, unico e non modificabile, è visionabile sui siti: www.aams.gov.it e www.grattaevinci.com

2. È vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.

3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

Art. 7.

Meccanica di gioco

1. Il biglietto contiene due diversi giochi.

Gioco 1: si devono scoprire i numeri celati dalle valigie presenti nella sezione contraddistinta dalla scritta «Numeri Vincenti» e quelli celati dalle quindici immagini turistiche presenti nella sezione contraddistinta dalla scritta «I Tuoi Numeri». Se uno o più dei «Numeri Vincenti» è presente una o più volte ne «I Tuoi Numeri» si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se ne «I Tuoi Numeri» si trova il numero «Bonus» si vince 10 volte il premio corrispondente. Se si trova due volte la scritta «Mega turista per sempre» si vince un premio del valore nominale di € 3.248.837,00 che sarà erogato con le modalità di cui al precedente art. 5.

Gioco 2: si devono scoprire i simboli celati sotto «I Simboli Fortunati» e «I Tuoi Simboli». Se uno o più de «I Simboli Fortunati» è presente, una o più volte, anche ne «I Tuoi Simboli» si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti.

2. Qualora sul biglietto si rilevino più premi la vincita è data dalla somma complessiva dei premi vinti.

Art. 8.

Pagamento delle vincite

1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da Lotterie Nazionali s.r.l. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l,. comunicata all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento di AAMS pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei casi previsti.

2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il pagamento dei premi da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario. Sui premi di cui al presente paragrafo è trattenuto un diritto pari al 6%, sulla parte della vincita eccedente i 500,00 €, ai sensi dell'art. 6 del decreto direttoriale del 12 ottobre 2011.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. Viale del Campo Boario 56/D - 00154 Roma. Nel caso di presentazione diretta l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta;

presentando il biglietto presso uno sportello della banca concessionaria di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata in Intesa Sanpaolo. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

Sui premi di cui al presente paragrafo è trattenuto un diritto pari al 6%, sulla parte della vincita eccedente i 500,00 €, ai sensi dell'art. 6 del decreto direttoriale del 12 ottobre 2011.

3. Il pagamento del premio previsto nell'ipotesi in cui si trovi ne «I Tuoi Numeri» due volte la scritta «Mega Turista per sempre» verrà corrisposto unicamente con le modalità di cui al precedente art. 5. Ai fini del pagamento del premio suddetto il vincitore dovrà essere titolare di un conto corrente bancario o postale.

4.La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 gennaio 2012

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze foglio n. 242

12A01012

DECRETO 24 gennaio 2012.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 179 giorni relativi all'emissione del 2 gennaio 2012.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 103169 del 23 dicembre 2011, che ha disposto per il 2 gennaio 2012 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 179 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 103169 del 23 dicembre 2011 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 2 gennaio 2012;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 2 gennaio 2012, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 179 giorni è risultato pari al 3,251%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,409.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, al 3,018% e al 4,234%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2012

Il direttore: CANNATA

12A00948

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Popescu Rodica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto l'art. 21 del predetto decreto legislativo n. 206 del 2007 concernente le condizioni per il riconoscimento;

Visti, altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Popescu Rodica, nata a Racari Dimbovita (Romania) il giorno 2 gennaio 1975, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno 1996, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che sono state applicate le disposizioni contenute nell'art.16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in quanto la predetta domanda ha avuto per oggetto il riconoscimento di un titolo identi-

co a quello su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di Servizi dell'11 giugno 2009;
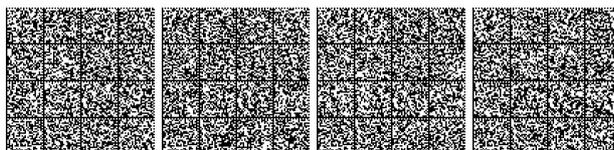
Condiderato che nella predetta seduta la Conferenza di Servizi ha rilevato la sussistenza di differenze tra la formazione professionale conseguita in Romania e la corrispondente formazione prevista in Italia per il conseguimento del titolo di infermiere;

Visto il decreto direttoriale in data 26 luglio 2010, con il quale il riconoscimento del titolo della richiedente è stato subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di 6 mesi, pari a 450 ore da svolgersi in un polo formativo universitario, o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: Area critica (anestesiologia e rianimazione, medicina d'urgenza, e nursing in area critica) etica deontologia, organizzazione e legislazione sanitaria;

Vista la nota in data 2 ottobre 2010 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Vista la nota in data 28 dicembre 2011 con la quale l'Università degli studi di Trieste-Facoltà di Medicina e Chirurgia ha comunicato l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno 1996 dalla signora Popescu Rodica, nata a Racari Dimbovita (Romania) il giorno 2 gennaio 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2.

La sig.ra Popescu Rodica, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A00628

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 dicembre 2011.

Concessione del trattamento di mobilità in favore di un dipendente della società Lufthansa Linee Aeree Germaniche AG. (Decreto n. 63652).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

Visto l'articolo 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi che prevede all'art. 2, comma 1: «I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa»;

Visto l'accordo in data 15 settembre 2011, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Lufthansa Linee Aeree Germaniche AG , nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento di mobilità come previsto dal citato articolo 2, comma 1 legge n. 166 del 27 ottobre 2008, per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 1° dicembre 2011, in favore di un numero massimo di 2 lavoratori - personale di terra - della società di cui trattasi;

Vista l'istanza con la quale la società Lufthansa Linee Aeree. Germaniche AG, ha richiesto la concessione del trattamento di mobilità come previsto dal citato articolo 2, comma 1 legge n. 166 del 27 ottobre 2008, per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 1° dicembre 2011, in favore di un lavoratore;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità, per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 1° dicembre 2011, in favore di un la-

voratore dipendente dalla società Lufthansa Linee Aeree Germaniche AG, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, legge n. 166 del 27 ottobre 2008;
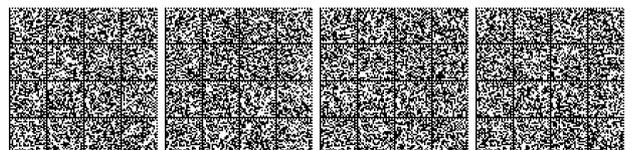
Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 15 settembre 2011, in favore di un lavoratore della società Lufthansa Linee Aeree. Germaniche AG, per 36 mesi dal 1° dicembre 2011:

1 lavoratore - personale di terra - di Torino;

Matricola INPS: 4946997943.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato articolo 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2011

Il Ministro: FORNERO

12A00672

DECRETO 30 dicembre 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per alcuni dipendenti della società Lufthansa Italia S.p.A. (Decreto n. 63651).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

Visto l'articolo 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce «il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 15 settembre 2011, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Lufthansa Italia Spa, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1° ottobre 2011, in favore di un numero massimo di 123 lavoratori - personale di terra - e personale navigante della società di cui trattasi, della sede di Vizzola Ticino (Varese);

Vista l'istanza con la quale la società Lufthansa Italia Spa, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 1° ottobre 2011 al 31 marzo 2012, in favore di un numero massimo di 103 lavoratori della società di cui trattasi;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 marzo 2012, in favore di 103 lavoratori dipendenti dalla società Lufthansa Italia Spa, ai sensi dell'articolo 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 15 settembre 2011, in favore di un numero massimo di 103 lavoratori della società Lufthansa Italia Spa, di sede di Vizzola Ticino (Varese) cui:

15 lavoratori - personale di terra - Matricola INPS: 4973541470;

88 lavoratori - personale navigante - Matricola INPS: 8712742881,

per il periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 marzo 2012.

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato articolo 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensil-

mente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro.

Art. 4.

La società Lufthansa Italia Spa è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato articolo 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2011

Il Ministro: FORNERO

12A00673

DECRETO 30 dicembre 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per alcuni dipendenti della società Yemenia Yemen Airways CO. (Decreto n. 63654).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 26 maggio 2011, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Yemenia Yemen Airways CO., nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1º giugno 2011, in favore di un numero massimo di 5 lavoratori dalla società di cui trattasi di cui 4 della sede di Roma;

Visto il decreto n. 60742 del 30 novembre 2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 1º giugno 2011 al 30 novembre 2011, in favore di 4 lavoratori dipendenti della società della sede di Roma;

Vista l'istanza con la quale la società Yemenia Yemen Airways CO. ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 1º dicembre 2011 al 31 maggio 2012, in favore di 4 lavoratori dipendenti della sede di Roma;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1º dicembre 2011 al 31 maggio 2012, in favore di 4 lavoratori dipendenti dalla società Yemenia Yemen Airways CO., ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 26 maggio 2011, in favore di 4 lavoratori dipendenti della società Yemenia Yemen Airways CO. della sede di Roma, per il periodo dal 1o dicembre 2011 al 31 maggio 2012.

Matricola INPS: 7031418224.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro.

Art. 4.

La società Yemenia Yemen Airways CO. è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2011

Il Ministro: FORNERO

12A00674
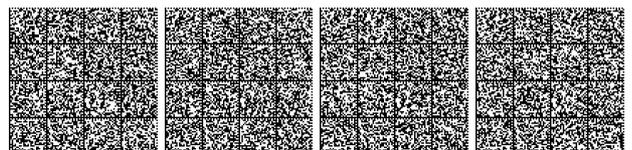
DECRETO 30 dicembre 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per alcuni dipendenti della società Aerolineas Argentinas S.A. (Decreto n. 63653).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 12 maggio 2011, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Aerolineas Argentinas S.A., nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 16 maggio 2011, in favore di un numero massimo di 8 lavoratori dalla società di cui trattasi di cui 5 della sede di Roma e 3 dello scalo di Fiumicino (Roma);

Visto il decreto n. 60743, del 26 luglio 2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 16 maggio 2011 al 15 novembre 2011, in favore di 8 lavoratori dipendenti della società Aerolineas Argentinas S.A. delle sedi di: Roma e Fiumicino (Roma);

Vista l'istanza con la quale la società Aerolineas Argentinas S.A., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 16 novembre 2011 al 15 maggio 2012, in favore di 8 lavoratori dipendenti dalle sedi di: Roma e Fiumicino (Roma);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 16 novembre 2011 al 15 maggio 2012, in favore di 8 lavoratori dipendenti dalla società Aerolineas Argentinas S.A., ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 12 maggio 2011, in favore di 8 lavoratori dipendenti della società Aerolineas Argentinas S.A. cui n. 5 (assistenti di terra) della sede di Roma e n. 3 (assistenti di terra) dello scalo di Fiumicino (Roma), per il periodo dal 16 novembre 2011 al 15 maggio 2012.

Matricola INPS: 7002700547.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro.

Art. 4.

La società Aerolineas Argentinas S.A. è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2011

Il Ministro: FORNERO

12A00675

DECRETO 9 gennaio 2012.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Benevento e nomina dei componenti delle speciali commissioni.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, con particolare riferimento all'art. 44
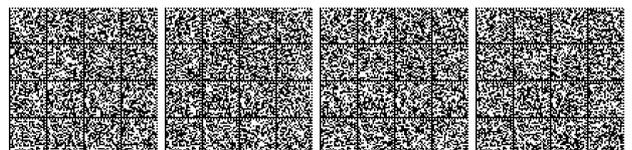
che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, circa la composizione dei Comitati provinciali I.N.P.S. e all'art. 46 commi 1, 2 e 3 che attribuisce al predetto comitato la decisione, in via definitiva, dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto in materia di prestazioni indicate al comma 1, mentre assegna la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza e quelle di maternità degli stessi lavoratori autonomi, a speciali Commissioni del detto Comitato provinciale INPS;

Vista la nota dell'Ufficio Regionale del lavoro e della massima occupazione della Campania (oggi Direzione regionale del lavoro) del 4 giugno 1996 avente ad oggetto la ricostituzione degli organi collegiali, concernente i criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle OO.SS. a livello regionale e provinciale;

Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante: misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria che all'art. 7, comma 1, prevede la riduzione in misura non inferiore al 30% dei componenti dei Comitati provinciali dell'INPS di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/70, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Viste le note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Segretariato Generale del 9 luglio 2010 e Direzione generale per le Politiche Previdenziali - Divisione II del 21 gennaio 2011, recanti linee di indirizzo in ordine all'applicazione della riduzione del numero dei componenti dei comitati provinciali I.N.P.S. in fase di ricostituzione;

Ritenuto che si rende necessario procedere alla ricostituzione del Comitato provinciale INPS per il quadriennio 2011-2015 ed alla nomina dei componenti delle Commissioni Speciali;

Considerato che il suddetto Comitato, ex art. 44, legge 88/89, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 122/2010 è così composto:

1. sette rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

2. due rappresentanti dei datori di lavoro;

3. due rappresentanti dei lavoratori autonomi;

4. il direttore della Direzione Provinciale del lavoro (oggi Direzione territoriale del lavoro) a seguito del decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687;

5. il direttore della locale Ragioneria Territoriale dello Stato;

6. il dirigente della sede provinciale dell'INPS.

Considerato che le competenze del Comitato in questione concernono esclusivamente le gestioni previdenziali ed assicurative a favore dei lavoratori appartenenti al settore privatistico;

Ritenuto alla luce di principi costituzionali e di quanto si ricava dalla normativa sopra citata, particolarmente per quanto concerne le funzioni del Comitato, di tener conto dei seguenti principi da correlare alla specifica strutturazione, anche quantitativa, dei posti di componente del Comitato che la norma (art. 34 decreto del Presidente della Repubblica 639/70 e s.m.) assegna rispettivamente ai rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi:

maggiore ampliamento della presenza nel Comitato di rappresentanze di settori economici interessati alla attività del Comitato (*cfr.* art. 35, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 639/70 e s. m.);

maggiore pluralismo nella rappresentanza di organizzazioni e associazioni con grado di significativa rappresentatività;

maggiore rappresentatività.

Compiuti gli atti istruttori concretantisi in esame di relazione della locale Camera di Commercio e degli atti da questa pubblicati e riportati in decreto ministeriale 12 luglio 2011 e nelle rilevazioni delle risultanze dei dati circa la rappresentatività delle associazioni e organizzazioni sindacali, quali si evincono da tabella contenuta nella nota dell'Ufficio Regionale del lavoro e della massima occupazione della Campania (oggi Direzione Regionale del Lavoro) sopra citata, tabella che riporta complessivamente i seguenti indici:

partecipazione agli organismi collegiali (dato fornito dalle OO.SS.);

stipula contratti integrativi provinciali e aziendali (dato fornito dalle OO.SS.); richieste conciliazioni presso la Direzione Territoriale del lavoro: vertenze individuali(dato acquisito dalla Direzione Territoriale del lavoro);

vertenze collettive trattate (dato fornito dalle OO.SS.);

verbali di conciliazione depositati presso la Direzione Territoriale del lavoro, ex art. 411 c.p.c. (dato acquisito dalla Direzione Territoriale del lavoro); consistenza iscritti (dato fornito dalle OO.SS.);

diffusione nella provincia delle strutture sindacali (dato fornito dalle OO.SS.).

Ritenuto di ripartire i posti di componenti del Comitato assegnati dalla norma ai rappresentanti dei lavoratori dipendenti come segue:

atteso il numero dei posti (sette, di cui uno assegnato *ex lege* al rappresentante dirigenti azienda) può in primo luogo assicurarsi un ampio pluralismo alle rappresentanze con significativo grado percentuale di rappresentatività, assegnando così un posto a ciascuna di esse; altresì un posto si ritiene sia da assegnare alla associazione risultante avere il più alto grado percentuale di rappresentatività, ed ancora un posto alla associazione più rappresentativa nel settore economico ad andamento prevalente nella provincia, vale a dire l'agricoltura (dato che emerge complessivamente dalla istruttoria sopra citata e che si pone quale carattere economico precipuo della provincia) quale risulta dal numero dei lavoratori iscritti, così come da tabella sopra citata, e considerato in tale contesto dato pregnante ai fini della rappresentatività;

Rilevato che dalla tabella citata risultano avere un significativo grado percentuale di rappresentatività (individuato in percentuale superiore al 18%) le associazioni CGIL, CISL, UGL, UIL;
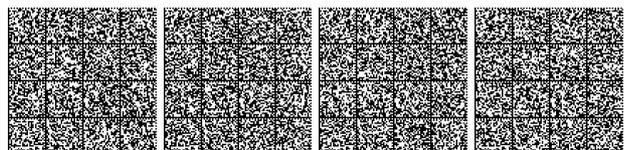
che risulta avere il più alto grado percentuale di rappresentatività la CGIL;

che nel settore agricoltura risulta, secondo quanto sopra detto, maggiormente rappresentativa la CISL;

Assegna come segue i posti di componente del Comitato riservati ai rappresentanti dei lavoratori:

1 posto ciascuno a CGIL, CISL, UIL, UGL;

1 posto a CGIL;

1 posto a CISL;

1 posto a CIDA.

Ritenuto di ripartire i posti di componenti del Comitato assegnati dalla norma ai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi come segue: considerato che le associazioni di questo ambito generalmente sono fortemente connesse con un settore produttivo, atteso che il numero dei posti assegnati dalla norma rispettivamente ai suddetti rappresentanti, due per i datori di lavoro e due per i lavoratori autonomi, è inferiore ai settori economici interessati all'attività dell'istituto, non si può pervenire ad una distribuzione dei posti che contempli in ogni caso un rappresentante per ciascuno dei settori; pertanto si ritiene di tener conto dei suddetti principi della massimizzazione della presenza nel Comitato dei rappresentanti dei vari settori economici nonché della più ampia partecipazione possibile delle associazioni, alla luce delle risultanze che si ricavano dai dati contenuti nella nominata tabella dell' Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per la Campania (oggi Direzione regionale del lavoro). Dall'esame della medesima risulta che per i datori di lavoro si collocano ai primi due posti un rappresentante del settore industria e uno dell'agricoltura, così da aversi la rappresentanza di due settori economici rilevanti;

per i lavoratori autonomi risultano ai primi due posti (anche per il terzo) rappresentanti del settore agricoltura; ragioni di determinare nel Comitato una compagine che costituisca il più possibile espressione delle diverse realtà dei settori produttivi (come si evince dalla lettura teleologica dell'art. 35 decreto del Presidente della Repubblica 639cit.) inducono pur tuttavia ad assegnare un posto al rappresentante dell'agricoltura ed un posto al rappresentante dell'artigianato che segue nella tabella citata i rappresentanti dell'agricoltura.

In tal modo vengono ad essere presenti in Comitato rappresentanze della agricoltura (questa, a ragione della sua prevalenza, con una presenza più ampia, avendo un rappresentante su due nell'ambito dei datori di lavoro e uno su due tra i lavoratori autonomi) dell'industria e dell'artigianato, ottenendo così la presenza di almeno tre settori produttivi rilevanti e considerato altresì che per i lavoratori autonomi la composizione di Commissioni per la trattazione specifica di ricorsi consente comunque di determinare una ampia partecipazione alle rappresentanze delle associazioni;

Assegna pertanto, come segue, i posti di componente del Comitato riservati dalla norma ai rappresentanti dei datori di lavoro:

1 posto Industria: Confindustria,

1 posto Agricoltura: CIA.

Al riguardo, considerata la finalità di ampliare quanto più possibile la partecipazione di associazioni al Comitato, e atteso che la Coldiretti ha già presenza nel Comitato, nell'ambito dei lavoratori autonomi, così da poter esplicare la sua espressione rappresentativa, si ritiene la opportunità di assegnare posto alla citata CIA che segue immediatamente nella tabella già nominata la Coldiretti;

Assegna pertanto, come segue, i posti di componente del Comitato riservati dalla norma ai rappresentanti dei lavoratori autonomi:

1 posto Agricoltura; Coldiretti;

1 posto artigianato: Confartigianato.

Assegna come segue i posti di componente delle Commissioni:

Commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

1 posto Coldiretti;

1 posto CIA ;

1 posto Unione Provinciale Agricoltori;

Commissione degli artigiani:

2 posti Confartigianato;

1 posto CNA.

Commissione degli esercenti attività commerciali:

2 posti Confcommercio,

1 posto Confesercenti.

Considerato che i membri di diritto sono il:

Direttore *pro tempore* della Direzione Territoriale del lavoro di Benevento;

Direttore *pro tempore* Ragioneria Territoriale dello Stato di Benevento;

Direttore *pro tempore* della sede provinciale I.N.P.S. di Benevento;

Visto che, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 639/70, i membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti,dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi debbano essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Preso atto secondo quanto previsto all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 639/70 delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione del Comitato Provinciale

A) Rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

Sig. Santacroce Rosalia Cgil;

Sig. Santarcangelo Marco Cgil;

Sig. Follo Antonio Cisl;

Sig. Romano Vincenzo Cisl;

Sig. Legale rapp.te p.t. Ugl;

Sig. Alleva Ettore Uil;

Sig. Zarro Giovanni Cida.
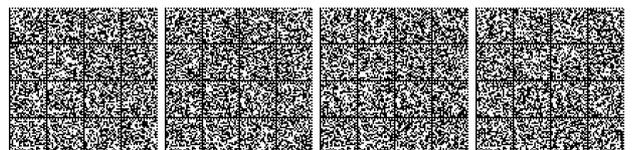
B) Rappresentanti dei datori di lavoro:

Sig. Ferraro Mario Unione Industriali;

Sig. Pica Giuseppe CIA.

C) Rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Sig. Pinto Antonio Coldiretti;

Sig. Campese Antonio Confartigianato.

Art. 2.

Costituzione delle Commissioni speciali

Sono costituite, presso la sede I.N.P.S. di Benevento, le Speciali Commissioni del Comitato Provinciale previste dall'art. 46 comma 3,della legge n. 88 /1989.

A) Commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

Sig. Genito Antonio Coldiretti;

Sig. Luongo Luigi CIA;

Sig. Giannini Antonio Unione Provinciale Agricoltori;

B) Commissione degli artigiani:

Sig. Giambattista Rossana Confartigianato;

Sig. Ferrucci Carmine Confartigianato.

Sig. Catalano Antonio CNA.

C) Commissione degli esercenti attività commerciali:

Sig. Rullo Bruno Confcommercio;

Sig. Italiano Giulio Confcommercio;

Sig. Rossi Dario Confesercenti.

Art. 3.

Prima convocazione e durata in carica

Il membro più anziano di età del Comitato provinciale provvederà alla convocazione dello stesso per la seduta di insediamento entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Comitato e le commissioni speciali durano in carica quattro anni, decorrenti dalla data di insediamento dell'Organo Collegiale.

Art. 4.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in via giurisdizionale entro 60 giorni dinanzi al T.A.R della Campania o,in alternativa,ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La sede I.N.P.S. di Benevento è incaricata di dare immediata esecuzione al presente decreto.

Benevento, 9 gennaio 2012

Il direttore territoriale: LODATO

12A00670

DECRETO 10 gennaio 2012.

Sostituzione di un componente supplente presso la commissione cassa integrazione guadagni ordinaria della provincia di Frosinone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAVORO PER IL LAZIO

Vista la legge 20 maggio 1975 n. 164 concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 8 attribuisce la competenza alla costituzione delle Commissioni provinciali della Cassa integrazione guadagni ai direttori degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il proprio decreto n. 65 del 20 novembre 2009 di ricostituzione della Commissione cassa integrazione guadagni ordinaria della provincia di Frosinone;

Vista la nota del 4 gennaio 2012 con la quale la sede Provinciale dell'INPS di Frosinone comunica la sostituzione della dott.ssa Daniela Silvestris, trasferita ad altra sede, con la dott.ssa Patrizia Lalle in qualità di membro supplente;

Ritenuto di dover provvedere quanto sopra;

Decreta:

La dott.ssa Patrizia Lalle è nominata membro supplente in seno alla Commissione cassa integrazione guadagni ordinaria della provincia di Frosinone in sostituzione della dott.ssa Daniela Silvestris.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficia della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 10 gennaio 2012

Il direttore regionale: PARISI

12A00886

DECRETO 24 gennaio 2012.

Determinazione, per l'anno 2012, delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmen-

te, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto l'art. 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;

Considerato che l'art. 36, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel modificare l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, indica anche il Ministro delle finanze quale autorità concertante;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze che ha unificato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il Ministero delle finanze;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 2010, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2011 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2011;

Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti interessate;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 2012 alla determinazione delle retribuzioni in questione;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990, svoltasi il 9 novembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2012 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2012, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.

Art. 3.

Frazionabilità delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4.

Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali:
FORNERO

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
Il vice Ministro delegato:
GRILLI
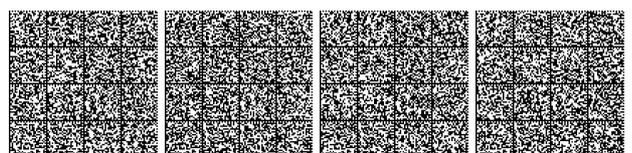
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2012

OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2012

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	Operai	I	Fino a	1.826,06	1.826,06
		II	Da a	1.826,07 1.933,28	1.933,28
		III	Da a	1.933,29 2.040,49	2.040,49
		IV	Da	2.040,50 in poi	2.147,67
	Impiegati	I	Fino a	2.147,67	2.147,67
		II	Da a	2.147,68 2.552,29	2.552,29
		III	Da a	2.552,30 2.956,95	2.956,95
		IV	Da a	2.956,96 3.361,59	3.361,59
		V	Da	3.361,60 in poi	3.766,21
Industria edile	Operai	Operai			1.826,07
		Operai specializzati			2.007,86
		Operai 4° livello			2.147,67
	Impiegati	Impiegati d'ordine			2.147,67
		Impiegati di concetto			2.472,56
		Impiegati direttivi di VI livello			3.060,04
		Impiegati direttivi di VII livello			3.516,23
Autotrasporto e spedizione merci	Operai	I	Fino a	1.826,06	1.826,06
		II	Da a	1.826,07 1.933,28	1.933,28
		III	Da a	1.933,29 2.040,49	2.040,49
		IV	Da	2.040,50 in poi	2.147,67
	Impiegati	I	Fino a	2.147,67	2.147,67
		II	Da a	2.147,68 2.552,31	2.552,31
		III	Da a	2.552,32 2.956,95	2.956,95
		IV	Da a	2.956,96 3.361,59	3.361,59
		V	Da	3.361,60 in poi	3.766,21

OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2012

SETTORE	QUALIFICHE						
	Terza area professionale				Seconda area professionale		
Credito	IV livello 3.229,97	III livello 2.983,71	II livello 2.676,59	I livello 2.369,48	2.284,88		
Assicurazioni	Capi ufficio 2.980,47	Vice capi ufficio 2.711,26	Impiegati di concetto 2.524,27	Impiegati d'ordine 2.317,40	Ausiliari 2.121,14		
Commercio	Impiegati con funzioni direttive (I livello) 2.328,68	Impiegati di concetto (II e III livello) 2.186,12	Personale d'ordine (IV livello) 1.942,76	Altro personale (V livello) 1.876,46	Altro personale (VI livello) 1.400,37		
		2.013,96					
Trasporto aereo	Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali 3.245,02	Impiegati con mansioni specifico contenuto profess.con limitata discrezionalità (funz. III categoria) 2.965,86	Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello) 2.780,87	Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale) 2.316,74	Impiegati e operai (VI,VII, VIII e IX livello contrattuale) 2.225,90		
Agricoltura	Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria) 1.588,02	Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria) 1.462,72	Impiegati con specifiche funzioni (III categoria) 1.353,98	Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria) 1.289,66	Operai specializzati super 1.471,99	Operai specializzati 1.410,98	
Industria cinematografica	Figure professionali di massimo livello (VII livello) 4.024,13	Figure professionali intermedie (VI livello A e B) 3.495,77	Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello) 3.024,23	Maestranze qualificate (III e IV livello) 2.874,38	Aiuti attività tecniche e professionali (II livello) 2.361,17	Operai generici 2.175,50	Generici cinemato-grafici 2.072,08
Spettacolo	Impiegati direttivi 2.292,22	Impiegati con funzioni direttive 2.058,81	Impiegati di concetto 1.872,49	Impiegati d'ordine 1.693,47	Operai specializzati 1.825,41	Operai 1.602,15	
	Professori d'orchestra 2.175,50	Artisti del coro 1.643,73	Tersicorei 1.950,09	Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale 1.621,85			
Artigianato	Impiegati e operai specializzati 2.163,58	Impiegati d'ordine e operai qualificati 1.852,60	Operai 1.708,72				

QUADRI VALORI 2012

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	I	Fino a	3.766,21	3.766,21
	II	Da a	3.766,22 4.481,98	4.481,98
	III	Da a	4.481,99 5.197,76	5.197,76
	IV	Da a	5.197,77 5.913,53	5.913,53
	V	Da a	5.913,54 6.629,32	6.629,32
	VI	Da	6.629,33 in poi	7.345,02
Industria edile	I	Fino a	3.766,21	3.766,21
	II	Da a	3.766,22 4.057,64	4.057,64
	III	Da a	4.057,65 4.349,06	4.349,06
	IV	Da a	4.349,07 4.640,49	4.640,49
	V	Da a	4.640,50 in poi	4.931,88
Autotrasporto e spedizione merci	I	Fino a	3.766,21	3.766,21
	II	Da a	3.766,22 4.481,97	4.481,97
	III	Da a	4.481,98 5.197,74	5.197,74
	IV	Da a	5.197,75 5.913,50	5.913,50
	V	Da a	5.913,51 6.629,25	6.629,25
	VI	Da	6.629,27 in poi	7.345,00
Credito	I livello		3.048,45	
	II livello		3.241,75	
	III livello		3.661,61	
	IV livello		4.364,95	
Agricoltura	Unica			2.727,26
Assicurazioni	I	Fino a	3.119,72	3.119,72
	II	Da a	3.119,73 3.442,96	3.442,96
	III	Da	3.442,97 in poi	3.766,20
Commercio	I	Fino a	2.265,03	2.265,03
	II	Da a	2.265,04 2.850,52	2.850,52
	III	Da	2.850,53 in poi	3.435,98
Trasporto aereo	I	Fino a	3.892,17	3.892,17
	II	Da a	3.892,18 4.494,57	4.494,57
	III	Da	4.494,59 in poi	5.096,96
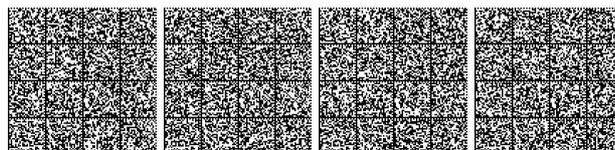
DIRIGENTI - VALORI 2012

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	I	Fino a	5.600,22	5.600,22
	II	Da a	5.600,23 6.631,24	6.631,24
	III	Da a	6.631,25 7.662,33	7.662,33
	IV	Da a	7.662,34 8.693,43	8.693,43
	V	Da a	8.693,44 9.724,51	9.724,51
	VI	Da a	9.724,52 10.755,28	10.755,28
	VII	Da a	10.755,29 11.786,38	11.786,38
	VIII	Da a	11.786,39 12.817,47	12.817,47
	IX	Da a	12.817,48 13.848,89	13.848,89
	X	Da	13.848,90 in poi	14.879,90
Industria edile	I	Fino a	5.600,22	5.600,22
	II	Da a	5.600,23 6.631,32	6.631,32
	III	Da a	6.631,33 7.662,39	7.662,39
	IV	Da a	7.662,40 8.693,46	8.693,46
	V	Da a	8.693,47 9.724,56	9.724,56
	VI	Da a	9.724,57 10.755,64	10.755,64
	VII	Da a	10.755,65 11.786,72	11.786,72
	VIII	Da a	11.786,73 12.817,81	12.817,81
	IX	Da a	12.817,82 13.848,89	13.848,89
	X	Da	13.848,90 in poi	14.879,90
Autotrasporto e spedizione merci	I	Fino a	5.600,22	5.600,22
	II	Da a	5.600,23 6.631,32	6.631,32
	III	Da a	6.631,33 7.662,39	7.662,39
	IV	Da a	7.662,40 8.693,46	8.693,46
	V	Da a	8.693,47 9.724,56	9.724,56
	VI	Da a	9.724,57 10.755,64	10.755,64
	VII	Da a	10.755,65 11.786,72	11.786,72
	VIII	Da a	11.786,73 12.817,81	12.817,81
	IX	Da a	12.817,82 13.848,89	13.848,89
	X	Da	13.848,90 in poi	14.879,90

DIRIGENTI - VALORI 2012

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Credito	I	Fino a	5.600,22	5.600,22
	II	Da a	5.600,23 6.696,00	6.696,00
	III	Da a	6.696,01 7.791,78	7.791,78
	IV	Da a	7.791,79 8.887,56	8.887,56
	V	Da a	8.887,57 9.983,33	9.983,33
	VI	Da a	9.983,34 11.079,11	11.079,11
	VII	Da a	11.079,12 in poi	12.174,89
Agricoltura	Unica			3.664,09
Assicura zioni	I	Fino a	5.508,72	5.508,72
	II	Da a	5.508,73 7.126,72	7.126,72
	III	Da a	7.126,73 8.723,86	8.723,86
	IV	Da a	8.723,88 10.310,59	10.310,59
	V	Da	10.310,60 in poi	11.897,31
Commercio	I	Fino a	5.236,22	5.236,22
	II	Da a	5.236,23 6.767,22	6.767,22
	III	Da a	6.767,23 8.271,72	8.271,72
	IV	Da	8.271,73 in poi	9.776,22
Trasporto aereo	I	Fino a	5.789,85	5.789,85
	II	Da a	5.789,86 8.072,20	8.072,20
	III	Da a	8.072,21 10.354,55	10.354,55
	IV	Da a	10.354,56 12.584,78	12.584,78
	V	Da	12.584,79 in poi	14.710,73

GIORNALISTI - VALORI 2012

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Giornalismo	I	Fino a	3.547,41	3.547,41
	II	Da a	3.547,43 4.804,13	4.804,13
	III	Da a	4.804,14 6.060,85	6.060,85
	IV	Da a	6.060,86 7.317,57	7.317,57
	V	Da	7.317,58 in poi	8.574,30

12A00884

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 novembre 2011.

Avvio della procedura per l'individuazione dei soggetti rappresentativi del mondo associativo ed organizzativo della pesca per la partecipazione alla Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, legge 7 marzo 2003 n. 38» e ss. mm.ii;

Visto in particolare l'art. 3 che indica nella composizione della Commissione consultiva rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura, delle organizzazioni nazionali della pesca sportiva, comparativamente più rappresentative e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativa a livello nazionale;

Considerata l'esigenza di procedere ad una ricognizione dei soggetti attualmente rappresentativi del mondo associativo ed organizzativo della pesca e dell'acquacoltura ai fini della partecipazione ai citati organi consultivi;

Sentito il parere della Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura nella seduta del 10 febbraio 2011;

Ritenuto utile acquisire, da parte dei soggetti interessati, elementi finalizzati alla valutazione della rappresentatività;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di individuare i soggetti rappresentativi del mondo associativo ed organizzativo della pesca e dell'acquacoltura per la partecipazione alla Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, è avviata la procedura finalizzata all'acquisizione, da parte dei soggetti interessati, degli elementi utili per la definizione della rappresentatività.

2. Le imprese e le cooperative considerate ai fini del presente decreto sono quelle definite agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 154/2004.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'art. 1, le associazioni nazionali delle imprese di pesca sono invitate a presentare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte 16, Roma, entro il 30 marzo 2012, apposita istanza, corredata da una copia di statuto ed atto costitutivo, in cui il legale rappresentate dichiara in autocertificazione ai sensi degli artt. 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 quanto segue:

a) numero delle imprese associate in via esclusiva all'associazione istante con l'indicazione, per ciascuna impresa, degli estremi di identificazione come risultanti dal registro delle imprese tenuto dalla Camere di commercio;

b) diffusione e presenza territoriale.

Art. 3.

1. Per le finalità di cui all'art. 1, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura sono invitate a presentare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte 16, Roma, entro il 30 marzo 2012, apposita istanza, corredata da una copia di statuto ed atto costitutivo, in cui il legale rappresentate dichiara in autocertificazione ai sensi degli artt. 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 quanto segue:

a) numero delle imprese associate in via esclusiva all'associazione istante con l'indicazione, per ciascuna impresa, degli estremi di identificazione come risultanti dal registro delle imprese tenuto dalla Camere di commercio;

b) diffusione e presenza territoriale.

Art. 4.

1. Per le finalità di cui all'art. 1, le associazioni che rappresentano le cooperative di pesca e acquacoltura sono invitate a presentare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte 16, Roma, entro il 30 marzo 2012, apposita istanza, corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, in cui il legale rappresentate dichiara in autocertificazione ai sensi degli artt. 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 quanto segue:

a) numero delle cooperative associate in via esclusiva all'associazione istante con l'indicazione, per ciascuna impresa, degli estremi di identificazione come risultanti dal registro delle imprese tenuto dalla Camere di commercio;

b) numero dei soci;

c) diffusione e presenza territoriale.

Art. 5.

1. Per le finalità di cui all'art. 1, le organizzazioni sindacali del settore della pesca sono invitate a presentare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte 16, Roma, entro il 30 marzo 2012, apposita istanza in cui il legale rappresentate dichiara in autocertificazione ai sensi degli artt. 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 quanto segue:

a) numero dei lavoratori iscritti;

b) sedi a livello nazionale, regionale, provinciale e di marineria;

c) aver stipulato il CCNL di riferimento del settore per i soggetti rappresentati.

Art. 6.

1. Per le finalità di cui all'art. 1, le organizzazioni nazionali della pesca sportiva sono invitate a presentare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte 16, Roma, entro il 30 marzo 2012, apposita istanza, corredata da una copia di statuto ed atto costitutivo, in cui il legale rappresentate dichiara in autocertificazione ai sensi degli artt. 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 quanto segue:

a) numero di associati;

b) diffusione e presenza territoriale.
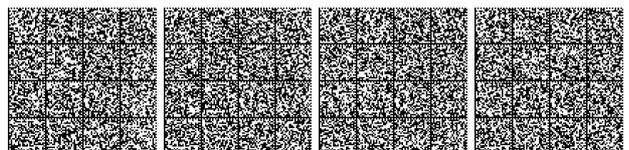
Art. 7.

1. La valutazione dei requisiti richiesti dagli articoli precedenti ai fini della valutazione della rappresentatività, è demandata ad apposita Commissione tecnica, la cui nomina sarà formalizzata con successivo decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in cui saranno definiti i criteri e le direttive per lo svolgimento dei lavori della Commissione, che dovranno essere ultimati entro il 30 marzo 2012.

2. La Commissione tecnica sarà composta di cinque membri ed un segretario.

3. I membri della Commissione non devono intrattenere, o aver intrattenuto negli ultimi tre anni, alcun tipo di collaborazione professionale con gli enti di cui deve essere valutata la rappresentatività.

Art. 8.

1. Ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la Commissione tecnica di cui all'art. 7 del presente decreto, effettua i controlli in ordine alla veridicità di quanto dichiarato nelle istanze presentate, anche consultando direttamente gli archivi delle pubbliche amministrazioni.

2. Qualora in sede di controllo delle istanze di cui agli artt. 2, 3 e 4 del presente decreto, una o più imprese risultino aderire a più Associazioni istanti, la Commissione tecnica chiede alle stesse Associazioni la produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da parte delle suddette imprese, quali proprie associate, relativa all'adesione in via esclusiva ad una soltanto di esse. In tal caso, l'impresa viene considerata nel numero delle iscritte all'Associazioni cui dichiari di appartenere in via esclusiva. La mancata produzione della dichiarazione sostitutiva determina l'impossibilità di considerare le imprese interessate ai fini delle determinazione del grado di rappresentatività delle Associazioni che le abbiamo indicate come proprie associate.

3. In merito alle istanze presentate ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, la Commissione tecnica può chiedere alle Associazioni istanti copia del libro dei soci delle cooperative dichiarate quali proprie associate al fine di verificare la corrispondenza con il numero dei soci dichiarati al momento dell'istanza.

Art. 9.

1. Ai fini della determinazione del grado di rappresentatività, gli elementi forniti dagli interessati di cui agli articoli precedenti, ove richiesto, saranno valutati come segue:

a) numero imprese/cooperative:

da 1 a 100 punti 2;

da 101 a 200 punti 4;

da 201a 300 punti 7;

da 401 a 500 punti 10;

da 501 a 700 punti 15;

da 701 a 1000 punti 20;

oltre 1001 punti 25;

b) numero dei soci delle cooperative sommato a quello dei dipendenti delle cooperative / numero lavoratori iscritti / numero associati

da 1 a 1000 punti l;

da 1001 a 2000 punti 2;

da 2001 a 3000 punti 3;

da 3001 a 4000 punti 4;

da 4001 a 5000 punti 5;

da 5001 a 6000 punti 6;

da 6001 a 7000 punti 7;

da 7001 a 8000 punti 8;

da 8001 a 9000 punti 9;

da 9001 a 10000 punti 10;

oltre 10000 punti 11;

c) presenza territoriale:

1 regione punti 2;

da 2 a 3 regioni punti 3;

da 4 a 5 regioni punti 4;

da 6 a 7 regioni punti 5;

da 8 a 9 regioni punti 6;

da 10 a 11 regioni punti 7;

da 12 a 13 regioni punti 8;

da 14 a 15 regioni punti 9;

oltre 15 regioni punti 10;

d) stipula del CCNL di settore:

Si punti 1;

No punti 0.

2. Alle attività connesse ex art. 7 del decreto legislativo n. 154/2004 verrà attribuito il valore del 50% rispetto alle attività principali di pesca e acquacoltura.

3. Saranno considerati rappresentativi i soggetti che raggiungeranno complessivamente il 10% del punteggio totale attribuito nella categoria di appartenenza.

Art. 10.

1. La valutazione del grado di rappresentatività degli enti in premessa, sarà compiuta, con le modalità di cui al presente decreto, con cadenza triennale.

Il presente decreto sarà inviato all'Organo di Controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole e forestali www.politicheagricole.it.

Roma, 9 novembre 2011

Il Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2011
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 167

12A00791

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER LO SPORT

DECRETO 30 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Marcos Bacaloni, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DI GABINETTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 con il quale il dott. Piero Gnudi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2011 registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2011, registro n. 1, foglio n. 207, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1º marzo 2011 «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il sig. Marcos Bacaloni, cittadino argentino, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina in data 1° ottobre 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 29 novembre 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci acquisito in Argentina, dal sig. Marcos Bacaloni, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina, in data 1° ottobre 2009 dal sig. Marcos Bacaloni, nato a Junin de los Andes, il 28 gennaio 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Marcos Bacaloni è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2011

d'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
GRECO

12A00820

DECRETO 30 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Eric Guzman, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DI GABINETTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera

a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 con il quale il dott. Piero Gnudi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2011 registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2011 registro n. 1, foglio n. 207, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1º marzo 2011 «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 200S/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il sig. Eric Guzman, cittadino argentino, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina in data 1° ottobre 2010, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 29 novembre 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci acquisito in Argentina, dal sig. Eric Guzman, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina, in data 1° ottobre 2010 dal sig. Eric Guzman, nato a San Carlo de Bariloche, il 27 ottobre 1959, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Eric Guzman è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2011

d'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
GRECO

12A00821

DECRETO 30 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Santiago Guzman, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DI GABINETTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 con il quale il dott. Piero Gnudi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2011 registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2011, registro n. 1, foglio n. 207, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il sig. Santiago Guzman, cittadino argentino, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina in data 1° ottobre 2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 29 novembre 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci acquisito in Argentina, dal sig. Santiago Guzman, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina, in data 1° ottobre 2011 dal sig. Santiago Guzman, nato a San Carlo de Bariloche, il 1° novembre 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Santiago Guzman è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2011

d'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
GRECO

12A00822

DECRETO 30 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Laelien Bouvier, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DI GABINETTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 con il quale il dott. Piero Gnudi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2011 registrato alla Corte dei Conti il 17 novembre 2011, registro n. 1, foglio n. 207, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il sig. Laelien Bouvier, cittadino Francese, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Francia in data 1° marzo 2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 29 novembre 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci acquisito in Francia, dal sig. Laelien Bouvier, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Francia, in data 1° marzo 2011 dal sig. Laelien Bouvier, nato a Chambery, il 1° giugno 1987, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Laelien Bouvier è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2011

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
GRECO

12A00823

DECRETO 30 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lara De Agostini, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DI GABINETTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 con il quale il dott. Piero Gnudi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2011 registrato alla Corte dei Conti il 17 novembre 2011, registro n. 1, foglio n. 207, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale la sig.ra De Agostini Lara, cittadina Italiana, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Gran Bretagna, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che il titolo professionale della sig.ra De Agostini Lara è stato già riconosciuto con decreto direttoriale del 5 novembre 2010 e che in esso è erroneamente indicato il 25 gennaio 2008 quale data di rilascio della qualifica professione «Alpine Ski Teacher ISIA» anziché il 20 ottobre 2006;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 29 novembre 2011, ha preso atto dell'errore materiale suesposto;

Ritenuto di rettificare parzialmente il decreto direttoriale del 5 novembre 2010 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

A parziale rettifica del decreto direttoriale del 5 novembre 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2010, l'art. 1 è così riformulato: «il titolo

di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Gran Bretagna in data 20 ottobre 2006, dalla sig.ra Lara De Agostini, nata a Busto Arsizio il 7 novembre 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine».

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2011

d'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
GRECO

12A00824

DECRETO 30 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Maximiliano Fernàndez, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DI GABINETTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 con il quale il dott. Piero Gnudi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2011 registrato alla Corte dei Conti il 17 novembre 2011 registro 1, foglio 207, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'ufficio per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'ufficio per lo sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il sig. Maximiliano Fernàndez, cittadino argentino, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina in data 1 ottobre 2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci ;

Considerato che la conferenza dei servizi nella seduta del giorno 29 novembre 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci acquisito in Argentina, dal sig. Maximiliano Fernàndez, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina, in data 1° ottobre 2011 dal sig. Maximiliano Fernàndez, nato a Buenos Aires, il 16 marzo 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Maximiliano Fernàndez è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al collegio regionale dei maestri di sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2011

d'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
GRECO

12A00825
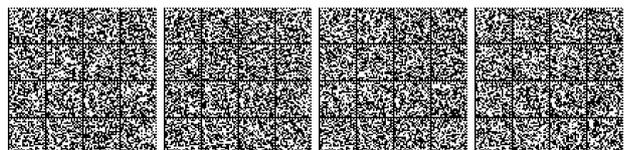
DECRETO 30 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Montserrat Galìndez, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DI GABINETTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 con il quale il dott. Piero Gnudi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2011 registrato alla Corte dei Conti il 17 novembre 2011 registro 1, foglio 207, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Montserrat Galìndez, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina in data 01/10/2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la conferenza dei servizi nella seduta del giorno 29 novembre 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci acquisito in Argentina, dalla sig.ra Montserrat Galìndez, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina, in data 1° ottobre 2011 dalla sig.ra Montserrat Galìndez, nata a San Carlo de Bariloche il 24 ottobre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

La sig.ra Montserrat Galìndez è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei maestri di sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2011

d'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
GRECO

12A00826

DECRETO 30 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Macarena Carluccio, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DI GABINETTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 con il quale il dott. Piero Gnudi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2011 registrato alla Corte dei Conti il 17 novembre 2011 registro 1, foglio 207, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'ufficio per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'ufficio per lo sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Macarena Carluccio, cittadina Argentina, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina in data 1° ottobre 2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci ;

Considerato che la conferenza dei servizi nella seduta del giorno 29 novembre 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci acquisito in Argentina, dalla sig.ra Macarena Carluccio, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina, in data 1° ottobre 2010 dalla sig.ra Macarena Carluccio, nata a Buenos Aires 11 ottobre 1987, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

La sig.ra Macarena Carluccio, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al collegio regionale dei maestri di sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2011

d'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
GRECO

12A00827

DECRETO 30 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Roderick Willis, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DI GABINETTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 con il quale il dott. Piero Gnudi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2011 registrato alla Corte dei Conti il 17 novembre 2011 registro 1, foglio 207, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'ufficio per lo sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il sig. Roderick Willis, cittadino Australiano, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Gran Bretagna in data 10 gennaio 2003, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la conferenza dei servizi nella seduta del giorno 29 novembre 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci acquisito in Gran Bretagna, dal sig Roderick Willis, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Gran Bretagna, in data 10 gennaio 2003 dal sig. Roderick Willis, nato a Sydney, il 18 giugno1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig Roderick Willis è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2011

d'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
GRECO

12A00828

DECRETO 30 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Jason Sweet, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DI GABINETTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla leagge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 con il quale il dott. Piero Gnudi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2011 registrato alla Corte dei Conti il 17 novembre 2011 registro 1, foglio 207, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'ufficio per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'ufficio per lo sport; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il sig. Jason Sweet, cittadino argentino, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina in data 1 ottobre 2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;
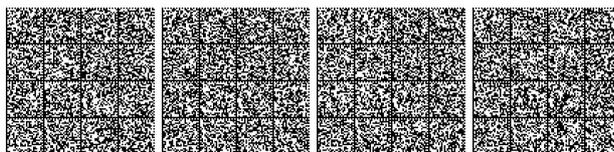
Considerato che la conferenza dei servizi nella seduta del giorno 29 novembre 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci acquisito in Argentina, dal sig. Jason Sweet, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina, in data 1° ottobre 2011 dal sig. Jason Sweet, nato a Buenos Aires il 22 gennaio 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Jason Sweet è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2011

d'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
Greco

12A00829

DECRETO 30 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Federico Vanotti Fossali, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DI GABINETTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 con il quale il dott. Piero Gnudi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2011 registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2011 registro 1, foglio 207, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il sig. Federico Vanotti Fossali, cittadino Italiano, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Svizzera in data 24 giugno 2005, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 29 novembre 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci acquisito in Svizzera, dal sig Federico Vanotti Fossali, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Svizzera, in data 24 giugno 2005 dal sig. Federico Vanotti Fossali, nato a Milano, il 6 gennaio 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.
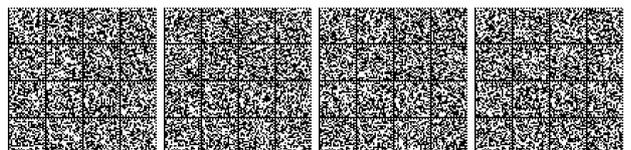
Art. 2.

Il sig. Federico Vanotti Fossali è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei Maestri di sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2011

d'ordine del Ministro
il capo di Gabinetto
GRECO

12A00830

DECRETO 30 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Alejandro Zapata, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DI GABINETTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio déi Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 con il quale il dott. Piero Gnudi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2011 registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2011 registro 1, foglio 207, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il sig. Alejandro Zapata, cittadino argentino, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina in data 1° ottobre 2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 29 novembre 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci acquisito in Argentina, dal sig. Zapata, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Argentina, in data 1° ottobre 2011 dal sig. Alejandro Zapata, nato a San Carlo de Bariloche, il 01/45/1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig Alejandro Zapata è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei Maestri di sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2011

d'ordine del Ministro
il capo di Gabinetto
GRECO

12A00831
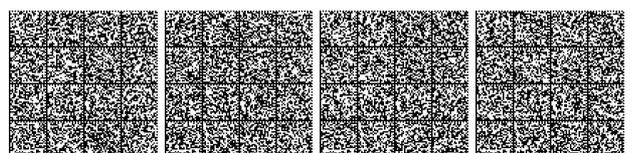
DECRETO 30 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marisa Meylan Zooler, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DI GABINETTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 con il quale il dott. Piero Gnudi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2011 registrato alla Corte dei Conti il 17 novembre 2011 registro 1, foglio 207, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Ministro senza portafoglio;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale la Sig.ra Marisa Meylan Zooler, cittadina Italiana, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Svizzera in data 9 gennaio 2004, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci ;

Considerato che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 29 novembre 2011, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci acquisito in Svizzera, dalla Sig.ra Marisa Meylan Zooler, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Svizzera, in data 9 gennaio 2004 dalla Sig.ra Marisa Meylan Zooler, nata a Le Chenit, il 25 dicembre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

La Sig.ra Marisa Meylan Zooler è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2011

d'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
GRECO

12A00832

DECRETO 30 dicembre 2011.

Rigetto della domanda di riconoscimento, al sig. Bruno Novacco, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DI GABINETTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,

n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 con il quale il dott. Piero Gnudi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2011 registrato alla Corte dei Conti il 17 novembre 2011 registro 1, foglio 207, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Ministro senza portafoglio;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il Sig. Bruno Novacco, cittadino italiano, nato a Trieste il 16 novembre 1956, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Austria in data 11 aprile 2003, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine;

Considerato che la Conferenza di Servizi nella seduta del giorno 29 novembre 2011, ha rilevato che il titolo professionale conseguito dal richiedente non attesta una formazione abilitante all'esercizio della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Austria in data 11 aprile 2003, dal Sig. Bruno Novacco, nato a Trieste il 16 novembre 1956, è rigettata poiché concernente titolo professionale non abilitante all'esercizio della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2011

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
GRECO

12A00833

DECRETO 30 dicembre 2011.

Rigetto della domanda di riconoscimento, al sig. Mariano Betulli, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di snowboard.

IL CAPO DI GABINETTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 con il quale il dott. Piero Gnudi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2011 registrato alla Corte dei Conti il 17 novembre 2011 registro 1, foglio 207, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Ministro senza portafoglio;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza

del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'ad. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il Sig. Mariano Betulli, cittadino italiano, nato a Roma il 23 ottobre 1974, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di snowboard conseguito in Svizzera in data 12 dicembre 2010, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di snowboard;

Considerato che la Conferenza di Servizi nella seduta del giorno 29 novembre 2011, ha rilevato che il titolo professionale conseguito dal richiedente non attesta una formazione abilitante all'esercizio della professione di maestro di snowboard.

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento del titolo professionale di maestro di snowboard conseguito in Svizzera in data 12 dicembre 2010, dal Sig. Mariano Betulli, nato a Roma il 23 ottobre 1974, è rigettata poiché concernente titolo professionale non abilitante all'esercizio della professione di maestro di snowboard.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2011

d'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
GRECO

12A00834

DECRETO 30 dicembre 2011.

Riconoscimento, con misura compensativa, al sig. Odesio Manarin, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DI GABINETTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 con il quale il dott. Piero Gnudi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2011 registrato alla Corte dei Conti il 17 novembre 2011 registro 1, foglio 207, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per Io sport al suddetto Ministro senza portafoglio;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il Sig. Odesio Manarin, cittadino italiano, nato a Belluno il 15 agosto 1964, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Slovenia il 16 marzo 2008, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del giorno 29 novembre 2011, conseguenti all'istanza di annullamento del decreto direttoriale del 14 ottobre 2011, proposta dal Sig. Odesio Manarin;

Visto il parere espresso dai rappresentanti di categoria nel corso della seduta sopra indicata;

Rilevato che sussistono differenze sostanziali tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di maestro di sci nella disciplina alpina e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare una misura compensativa;

Visti gli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Decreta:

Art. 1.

Al Sig. Odesio Manarin, è confermato il riconoscimento del titolo professionale di maestro di sci nella disciplina alpina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina, subordinatamente al superamento della misura compensativa indicata nel decreto direttoriale del 14 ottobre 2011.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2011

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
GRECO

12A00835

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 16 gennaio 2012.

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento dei servizi catastali e servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Terni.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE E DELL'UMBRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dai comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota dell'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Terni - prot. n. 6365 del 19 dicembre 2011 - con la quale è stato comunicato che nella giornata del 19 dicembre 2011 l'Ufficio ha potuto assicurare solo servizi parziali relativamente all'are catastale mentre l'area di pubblicità immobiliare è rimasta chiusa, causa sciopero indetto dalle OO.SS.;

Considerato che effettivamente i servizi di Terni relativi all'area catastale sono stati assicurati solo parzialmente, mentre i servizi relativi all'area di pubblicità immobiliare non sono stati erogati il giorno 19 dicembre 2011, a causa dello sciopero sopra indicato;

Constatato che il parziale e il mancato funzionamento dei servizi sopra indicati sono da attribuirsi alla suesposta

causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento delle attività connesse ai servizi stessi, producendo il parziale e il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno suindicato, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'Ufficio del Garante del contribuente per la regione Umbria, con provvedimento del 12 gennaio 2012 ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione regionale la struttura competente ad adottare i decreti di irregolare e mancato funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, è stato accertato il periodo di parziale e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di parziale e mancato funzionamento al pubblico del sotto indicato Ufficio, è accertato come segue:

regione Umbria;

ufficio: Agenzia del territorio - Servizi catastali e servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Terni;

giorno: 19 dicembre 2011.

Ancona, 16 gennaio 2012

Il direttore regionale: SABATINI

12A00887

DECRETO 16 gennaio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Spoleto.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE E UMBRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, re gistrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'agenzia del territorio approvato dai comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garanti del contribuente;

Vista la nota dell'agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Perugia - prot. n. 7952 del 19 dicembre 2011 - con la quale è stato comunicato che nella giornata del 19 dicembre 2011 i servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Spoleto non sono stati erogati, causa sciopero indetto dalle OO.SS.;

Considerato che effettivamente i servizi di pubblicità immobiliare di Spoleto (ex conservatoria) non sono stati erogati il giorno 19 dicembre 2011 a causa dello sciopero sopra indicato;

Constatato che il mancato funzionamento dei servizi sopra indicati è da attribuirsi alla suesposta causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento delle attività connesse ai servizi di pubblicità immobiliare, producendo il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno suindicato, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'ufficio del garante del contribuente per la regione Umbria, con provvedimento del 12 gennaio 2012 ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione regionale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'agenzia;

Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, è stato accertato il periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento al pubblico del sotto indicato Ufficio, è accertato come segue: regione Umbria;

Ufficio: agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Perugia - Sezione staccata di Spoleto; giorno: 19 dicembre 2011.

Ancona, 16 gennaio 2012

Il direttore regionale: SABATINI

12A00888

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 16 gennaio 2012.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Ruconest (conestat alfa). (Determinazione/C 121/2012).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale RUCONEST (conestat alfa) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 28/10/2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/10/641/001 «2100U – polvere per soluzione iniettabile – uso endovenoso – flaconcino (vetro)» 1 flaconcino da 2100 U.

Titolare A.I.C.: Pharming Group N.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta dell'8/9 novembre 2011;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale RUCONEST (conestat alfa) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione «2100U – polvere per soluzione iniettabile – uso endovenoso – flaconcino (vetro)» 1 flaconcino da 2100 U;

AIC n. 041272016/E (in base 10), 17CJQJ (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Ruconest è indicato nel trattamento degli attacchi acuti di angioedema in adulti con angioedema ereditario (HAE) secondario a deficienza dell'inibitore dell'esterasi C1.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale RUCONEST (conestat alfa) è classificata come segue:

Confezione: «2100U – polvere per soluzione iniettabile – uso endovenoso – flaconcino (vetro)» 1 flaconcino da 2100 U;

AIC n. 041272016/E (in base 10), 17CJQJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale RUCONEST (conestat alfa) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – allergologo, internista. (RRL)

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: PANI

12A00786

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Nomina degli organi straordinari dell' Istituto per il credito sportivo - Ente di diritto pubblico, in amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 28 dicembre 2011, ha nominato i sigg. prof. avv. Marcello Clarich e dott. Paolo D'Alessio Commissari straordinari e i sigg. prof. Matteo Rescigno, prof. Alessandro Carretta e prof. Marco D'Alberti componenti del Comitato di sorveglianza dell'Istituto per il credito sportivo - Ente di diritto pubblico (RM), posto in amministrazione straordinaria dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 28 dicembre 2011, con effetto dal 1° gennaio 2012.

Nella riunione del 3 gennaio 2012, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il prof. Marco D'Alberti è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

12A00890

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASCOLI PICENO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 punto 6 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco indicato, sono decadute dalla concessione del marchio stesso ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Marchio	Ragione sociale	Sede
147 AP	Bros Maniffatture S.r.l.	San Benedetto del Tronto

12A00671

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ORISTANO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del Regolamento recante norme sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano, con determinazione del segretario generale n. 2 del 9 gennaio 2012.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa e da questa riconsegnati alla Camera di Commercio di Oristano, verranno deformati.

Marchio	Denominazione impresa	Indirizzo
019 OR	Officina Orafa SA Pintadera di Piana Daniele	Via Serneste 9/11- Oristano

12A00787
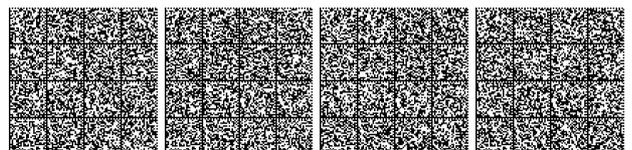
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'articolo 29 comma 5 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa «Oro Etrusco di Mammoli Mirco», con sede in Prato, Via Santa Trinita 65, ed esercente attività di «fabbricazione e riparazione di oggetti in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi», già assegnataria del marchio di identificazione «13 PO», in seguito a formale domanda di cancellazione dal Registro degli assegnatari di marchi di identificazione dei metalli preziosi in data 11 gennaio 2012, è stata cancellata con determinazione dirigenziale n. 6 del 13 gennaio 2012.

La suddetta impresa ha avuto in dotazione n. 1 punzone diritto di seconda grandezza (0,8 × 2,7 *mm)*, n. 1 punzone diritto di terza grandezza (1,2 × 3,8 *mm)* e n. 1 punzone incavo 9 mm di seconda grandezza (0,8 × 2,7 *mm)*, restituiti in data 11 gennaio 2011.

12A00788

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 gennaio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2790
Yen	98,20
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,650
Corona danese	7,4353
Lira Sterlina	0,83045
Fiorino ungherese	310,93
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7001
Zloty polacco	4,3697
Nuovo leu romeno	4,3344
Corona svedese	8,8376
Franco svizzero	1,2090
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6635
Kuna croata	7,5445
Rublo russo	40,2978
Lira turca	2,3523
Dollaro australiano	1,2279
Real brasiliano	2,2661
Dollaro canadese	1,2949
Yuan cinese	8,0814
Dollaro di Hong Kong	9,9328
Rupia indonesiana	11645,75
Shekel israeliano	4,9023
Rupia indiana	64,7780
Won sudcoreano	1462,15
Peso messicano	17,2281
Ringgit malese	3,9873
Dollaro neozelandese	1,5981
Peso filippino	55,780
Dollaro di Singapore	1,6413
Baht tailandese	40,669
Rand sudafricano	10,2672

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A00841

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 gennaio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2831
Yen	98,53
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,545
Corona danese	7,4357
Lira Sterlina	0,83385
Fiorino ungherese	306,15
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7003
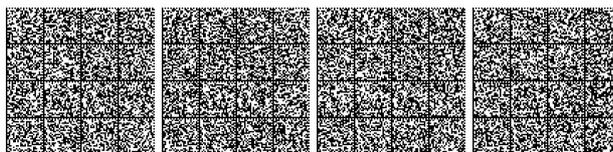
Zloty polacco	4,3478
Nuovo leu romeno	4,3530
Corona svedese	8,8236
Franco svizzero	1,2088
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7045
Kuna croata	7,5560
Rublo russo	40,4083
Lira turca	2,3610
Dollaro australiano	1,2344
Real brasiliano	2,2828
Dollaro canadese	1,3002
Yuan cinese	8,0985
Dollaro di Hong Kong	9,9599
Rupia indonesiana	11614,78
Shekel israeliano	4,8846
Rupia indiana	64,6670
Won sudcoreano	1465,38
Peso messicano	17,1517
Ringgit malese	4,0020
Dollaro neozelandese	1,5911
Peso filippino	55,612
Dollaro di Singapore	1,6416
Baht tailandese	40,726
Rand sudafricano	10,3099

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A00842

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 gennaio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2911
Yen	99,19
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,298
Corona danese	7,4358
Lira Sterlina	0,83560
Fiorino ungherese	302,11
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7002
Zloty polacco	4,3250
Nuovo leu romeno	4,3438
Corona svedese	8,7605
Franco svizzero	1,2076
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6620
Kuna croata	7,5660
Rublo russo	40,5596
Lira turca	2,3620
Dollaro australiano	1,2391
Real brasiliano	2,2804
Dollaro canadese	1,3012
Yuan cinese	8,1545
Dollaro di Hong Kong	10,0206
Rupia indonesiana	11590,53
Shekel israeliano	4,8863
Rupia indiana	64,9170
Won sudcoreano	1466,73
Peso messicano	17,1321
Ringgit malese	4,0069
Dollaro neozelandese	1,6102
Peso filippino	56,147
Dollaro di Singapore	1,6449
Baht tailandese	40,837
Rand sudafricano	10,2423

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A00843
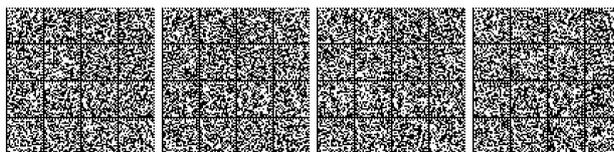
Avviso di adozione da parte delle province di regolamenti disciplinanti tributi propri

Con la presente Gazzetta si provvede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (pubblicato nel supplemento ordinario n.252/L alla *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – n. 101/E del 17 aprile 1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 96 del 27 aprile 1998), a dare avviso della adozione, da parte delle province, di regolamenti disciplinanti le proprie entrate tributarie.

Nella prima colonna sono elencate, in ordine alfabetico, le province; nella seconda sono indicati la data ed il numero della deliberazione di adozione del regolamento; nella terza è sintetizzata la materia trattata.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni provinciali, ha mera funzione notiziale al fine di richiamare l'attenzione dei soggetti interessati sull'esercizio, da parte delle province, del potere regolamentare in materia di tributi propri (vedasi, più dettagliatamente, le osservazioni contenute, in proposito, nella predetta circolare n.101/E). Pertanto le informazioni sul contenuto integrale dei regolamenti, annunciati in *Gazzetta Ufficiale*, dovranno essere assunte direttamente presso le province.

Attenzione.

L'elenco n.1 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1999.

L'elenco n. 2 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2000.

L'elenco n.3 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2001.

L'elenco n.4 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 2003.

L'elenco n.5 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2004

L'elenco n.6 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2004

L'elenco n. 7 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2005

L'elenco n. 8 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005

L'elenco n. 9 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2006

L'elenco n. 10 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 11 luglio 2006

L'elenco n. 11 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2007

L'elenco n. 12 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2007

L'elenco n. 13 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 2007

L'elenco n. 14 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 2008

L'elenco n. 15 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 2008

L'elenco n. 16 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° agosto 2008

L'elenco n. 17 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 2009

L'elenco n. 18 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 11 luglio 2009

L'elenco n. 19 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 16 ottobre 2009

L'elenco n. 20 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2010

L'elenco n. 21 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 2011

L'elenco n. 22 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 14 marzo 2011

L'elenco n. 23 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 27 agosto 2011

ALLEGATO

ELENCO N. 24

PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERAZIONE	OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE
1. AREZZO	17.11.2011 N. 649	ENTRATE TRIBUTARIE PROVINCIALI: Adozione misure delle tariffe ed aliquote per l'anno 2012
2. AVELLINO	29.11.2011 N. 215	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota nella misura del 4% per l'anno 2012.
3. AVELLINO	29.11.2011 N. 217	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma aumento del 20% della tariffa base per l'anno 2012
4. AVELLINO	29.11.2011 N. 219	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE: Conferma aliquota al 12,5% per l'anno 2012
5. ENNA	21.11.2011 N. 211	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma aumento del 20% della tariffa base per l'anno 2012
6. LIVORNO	29.03.2011 N. 35	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Modifiche ed integrazioni al Regolamento
7. MODENA	15.11.2011 N. 420	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma aumento del 30% della tariffa base per l'anno 2012 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota 5% per l'anno 2012 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Soppressione dal 2012

8.	NOVARA	22.11.2011 N. 456	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2012 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Conferma tariffe per l'anno 2012. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2012.
9.	PAVIA	28.11.2011 N. 371	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2012.
10.	PIACENZA	25.11.2011 N. 249	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma aumento del 30% della tariffa base per l'anno 2012 ed il biennio seguente TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota 5% per l'anno 2012 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE: Conferma aliquota al 16% per l'anno 2012 ed il biennio seguente
11.	SALERNO	30.06.2011 N. 193	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE: Incremento di 3 punti percentuali dell'aliquota base fissandola per il 2011 al 15,5%.
12.	TORINO	15.11.2011 N.1109-38528/2011	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Approvazione tariffe anno 2012: - Atti soggetti IVA: tariffa proporzionale senza incremento delle tariffe; - Altri atti: tariffa proporzionale con incremento del 30% della tariffa base

		TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota 5% per l'anno 2012 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Conferma tariffe per l'anno 2012
13. VERONA	20.10.2011 N. 192	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE: Approvazione aliquota per l'anno 2012 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Approvazione tariffa per l'anno 2012 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Approvazione aliquota per l'anno 2012
14. VERONA	19.12.2011 N. 273	Modifica della delibera di Giunta n. 192 del 20.10.2011 avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe ed aliquote per l'anno 2012 relative ai tributi: IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE: IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE

12A00844

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria dell'Istituto per il Credito Sportivo - Ente di diritto pubblico, in Roma.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 28 dicembre 2011, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell'Istituto per il credito sportivo - Ente di diritto pubblico, con sede in Roma, e ha sottoposto lo stesso a procedura di amministarzione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), con effetto dal 1° gennaio 2012.

12A00889

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Roccamonfina (Caserta) con deliberazione n. 23 del 23 giugno 2011 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2011, il commissario straordinario di liquidazione nella persona della dott.ssa Irene Tramontano, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

12A01016

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 24 dicembre 2011 al 31 dicembre 2011

Denominazione Azienda : **AGV**

con sede in : **MOLVENA** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TORTONA** Prov : **AL**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**

Decreto del 28/12/2011 n. 63602

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **13/06/2011** al **12/06/2012**

****

Denominazione Azienda : **ALBERTI INTERNATIONAL S.R.L.**

con sede in : **MOTTEGGIANA** Prov : **MN**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **MOTTEGGIANA** Prov : **MN**

Settore: **FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI**

Decreto del 28/12/2011 n. 63618

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **12/09/2011** al **11/09/2012**

****

Denominazione Azienda : **ALCHEMIA ITALIA IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **ADRIA** Prov : **RO**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **ADRIA** Prov : **RO**

Settore: **Fabbricazione di preparati antidetonanti e antigelo e di altri prodotti chimici vari per uso industriale n.c.a.**

Decreto del 28/12/2011 n. 63615

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **18/08/2011** al **17/08/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **AS.TEC.**

con sede in : **POZZILLI** Prov : **IS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **POZZILLI** Prov : **IS**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli ed accessori, escluse le parti intercambiabili**

Decreto del 28/12/2011 n. 63625

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/08/2011** al **31/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **Athesiadruck**

con sede in : **BOLZANO** Prov : **BZ**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **BOLZANO** Prov : **BZ**

Settore: **EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI**

Decreto del 29/12/2011 n. 63647

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **31/08/2013**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **28/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **AZZURRA SANITARI IN CERAMICA SPA**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASTEL SANT'ELIA** Prov : **VT**

Settore: **Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica**

Decreto del 28/12/2011 n. 63579

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **19/09/2011** al **18/09/2012**

****

Denominazione Azienda : **B.M.G.**

con sede in : **ZEVIO** Prov : **VR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ZEVIO** Prov : **VR**

Settore: **Fabbricazione di altri mobili n.c.a.**

Decreto del 28/12/2011 n. 63584

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **22/08/2011** al **21/08/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **BATTISTELLA TECHNOLOGY**

con sede in : **PORPETTO** Prov : **UD**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PORPETTO** Prov : **UD**

Settore: **Installazione e riparazione di impianti di riscaldamento e di condizionamento**

Decreto del 29/12/2011 n. 63634

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **14/11/2011** al **13/11/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **BEHR THERMOT TRONIK ITALIA**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **GRUGLIASCO** Prov : **TO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

Decreto del 28/12/2011 n. 63623

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **19/10/2011** al **18/10/2012**

****

Denominazione Azienda : **BENELLIGRU**

con sede in : **POVIGLIO** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **POVIGLIO** Prov : **RE**

Settore: **Fabbricazione e installazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli**

Decreto del 28/12/2011 n. 63601

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **19/09/2011** al **18/09/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **BITRON**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **GRUGLIASCO** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione di apparecchiature elettriche per motori a combustione interna e per veicoli**

Decreto del 28/12/2011 n. 63608
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **06/04/2011** al **05/04/2012**
****

Denominazione Azienda : **BOTTO FILA**

con sede in : **VALLE MOSSO** Prov : **BI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **VALLE MOSSO** Prov : **BI**

Settore: **INDUSTRIE TESSILI**
Decreto del 28/12/2011 n. 63621
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **02/11/2011** al **01/11/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **BRUNELLESCHI INDUSTRIE**

con sede in : **FIRENZE** Prov : **FI**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **PONTASSIEVE** Prov : **FI**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA**
Decreto del 28/12/2011 n. 63612
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **05/10/2011** al **04/10/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **C.L.R. VIGILANZA**

con sede in : **SANFRE'** Prov : **CN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SANFRE'** Prov : **CN**

Settore: **Servizi di vigilanza**
Decreto del 28/12/2011 n. 63591
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/11/2011** al **31/10/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **CAMST SOC. COOP. A R.L. C/O FERRETTI SP.A.**

con sede in : **CASTENASO** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SARNICO** Prov : **BG**

Settore: **Mense**
Decreto del 28/12/2011 n. 63607
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **24/10/2011** al **04/11/2011**
****

Denominazione Azienda : **CANTINE GIACOBAZZI SRL**

con sede in : **NONANTOLA** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NONANTOLA** Prov : **MO**

Settore: **Produzione di vini da tavola e di vini di qualita' prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)**
Decreto del 28/12/2011 n. 63588
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/11/2011** al **31/10/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **CARTIERA DI RIVIGNANO**

con sede in : **RIVIGNANO** Prov : **UD**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **RIVIGNANO** Prov : **UD**

Settore: **Fabbricazione della carta e del cartone destinati ad un'ulteriore lavorazione**
Decreto del 29/12/2011 n. 63649
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/11/2011** al **31/10/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **CEFALU' 20 S.c.a r.l.**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TERMINI IMERESE** Prov : **PA**

Settore: **Costruzione di autostrade, strade, strade ferrate, campi di aviazione, impianti sportivi e altri lavori di superficie**
Decreto del 29/12/2011 n. 63643
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/10/2011** al **30/09/2012**
****

Denominazione Azienda : **CIET IMPIANTI**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PISTOIA** Prov : **PT**

Settore: **Installazione e riparazione di altri impianti n.c.a.**
Decreto del 28/12/2011 n. 63598
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **07/10/2011** al **06/10/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **CLA CON SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **GATTATICO** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GATTATICO** Prov : **RE**

Settore: **Fabbricazione di mobili metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori**
Decreto del 29/12/2011 n. 63629
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/10/2011** al **16/10/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **CMV**

con sede in : **BITONTO** Prov : **BA**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **BITONTO** Prov : **BA**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine per i settori enologico ed oleario**

Unità di : **MELFI** Prov : **PZ**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine per i settori enologico ed oleario**
Decreto del 28/12/2011 n. 63613
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **19/09/2011** al **18/09/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **COLOR CHART ITALIA SPA**

con sede in : **BOLGARE** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BOLGARE** Prov : **BG**

Settore: **Tessitura di filati tipo lana pettinata**
Decreto del 28/12/2011 n. 63583
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/11/2011** al **02/11/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **COMPASS GROUP ITALIA c/o SATA**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MELFI** Prov : **PZ**

Settore: **Mense**

Decreto del 28/12/2011 n. 63605

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/10/2011** al **14/11/2011**

****

Denominazione Azienda : **DUSSMANN SERVICE c/o FIAT Powertrain S.p.A**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VERRONE** Prov : **BI**

Settore: **Altri servizi non previsti nei precedenti codici**

Decreto del 28/12/2011 n. 63606

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **31/10/2011** al **29/11/2011**

****

Denominazione Azienda : **ELETTROMECCANICA SPA**

con sede in : **PORDENONE** Prov : **PN**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **MEL** Prov : **BL**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di pompe, compressori e sistemi idraulici**

Unità di : **PORDENONE** Prov : **PN**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di pompe, compressori e sistemi idraulici**

Decreto del 29/12/2011 n. 63630

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **13/10/2011** al **12/10/2012**

****

Denominazione Azienda : **F.C CORNICI**

con sede in : **CASTELFIORENTINO** Prov : **FI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASTELFIORENTINO** Prov : **FI**

Settore: **Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia**

Unità di : **CAMPI BISENZIO** Prov :
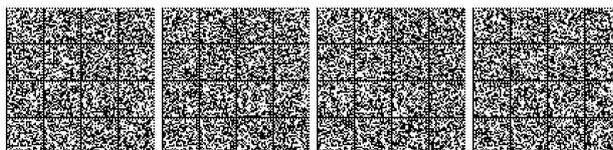
FI

Settore: **Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia**

Decreto del 29/12/2011 n. 63636

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **31/10/2011** al **30/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **FABIO PREMAZZI DEGLI EREDI PREMAZZI SRL**

con sede in : **VENEGONO INFERIORE** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GORNATE OLONA** Prov : **VA**

Settore: **Estrazione di pietre da costruzione**

Decreto del 28/12/2011 n. 63597

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **07/11/2011** al **06/11/2012**

****

Denominazione Azienda : **FALLIMENTO BETONPESI SRL IL LIQUIDAZIONE**

con sede in : **GRASSOBBIO** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **GRASSOBBIO** Prov : **BG**

Settore: **Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, cemento, pietra artificiale e gesso**

Decreto del 28/12/2011 n. 63611

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **27/05/2011** al **26/05/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **FERRO SPA**

con sede in : **NOGARA** Prov : **VR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NOGARA** Prov : **VR**

Settore: **Costruzione di autostrade, strade, strade ferrate, campi di aviazione, impianti sportivi e altri lavori di superficie**

Comunicazione del 28/12/2011 n. 63616

Comunicazione per modifica societaria in FERRO SRL

****

Denominazione Azienda : **FINCIBEC**

con sede in : **SASSUOLO** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CASTELLARANO** Prov : **RE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA**

Decreto del 28/12/2011 n. 63627

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **24/08/2011** al **23/08/2012**

****

Denominazione Azienda : **FOMA**

con sede in : **PRALBOINO** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **BEDIZZOLE** Prov : **BS**

Settore: **Fabbricazione di tubi e raccordi di ghisa e di acciaio colato**

Decreto del 28/12/2011 n. 63619

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **14/11/2011** al **06/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **FONTE MARGHERITA**

con sede in : **TORREBELVICINO** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TORREBELVICINO** Prov : **VI**

Settore: **Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche**

Decreto del 28/12/2011 n. 63586

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **26/09/2011** al **25/09/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **GROUP SERVICE ENGINEERING & MAINTENANCES**

con sede in : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TARANTO** Prov : **TA**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Decreto del 29/12/2011 n. 63635

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/11/2011** al **03/11/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **GRUPPO TROMBINI**

con sede in : **FROSSASCO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **FROSSASCO** Prov : **TO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI FOGLI DA IMPIALLACCIATURA**

Decreto del 28/12/2011 n. 63600

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/10/2011** al **02/10/2012**

****

Denominazione Azienda : **Impresa Fleet Ventura**

con sede in : **PAOLA** Prov : **CS**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **PAOLA** Prov : **CS**

Settore: **Altri servizi professionali ed imprenditoriali n.c.a.**

Decreto del 28/12/2011 n. 63590

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **18/11/2010** al **17/11/2012**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **18/11/2010** al **17/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **Innovazioni E Progetti S.p.A.**

con sede in : **SAVIGNANO SUL RUBICONE** Prov : **FC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SAVIGNANO SUL RUBICONE** Prov : **FC**

Settore: **Costruzione, riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto e sportive, compresa l'attivita' di impiantistica**

Decreto del 28/12/2011 n. 63580

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **24/10/2011** al **23/10/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ISTITUTI RIUNITI DI VIGILANZA SRL**

con sede in : **RENDE** Prov : **CS**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **RENDE** Prov : **CS**

Settore: **Servizi di vigilanza**

Unità di : **ROSSANO** Prov : **CS**

Settore: **Servizi di vigilanza**

Decreto del 28/12/2011 n. 63592

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/10/2010** al **31/08/2012**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/10/2010** al **28/02/2011**

****

Denominazione Azienda : **KOEL IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **NONE** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NONE** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione, riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome e forme in metallo**

Decreto del 28/12/2011 n. 63599

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/10/2011** al **16/10/2012**

****

Denominazione Azienda : **KOMPAR SRL IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **FIUGGI** Prov : **FR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MASSA** Prov : **MS**

Settore: **Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio**

Unità di : **RENDE** Prov : **CS**

Settore: **Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio**

Unità di : **QUARTUCCIU** Prov : **CA**

Settore: **Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio**

Unità di : **CORNATE D'ADDA** Prov : **MI**

Settore: **Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio**

Unità di : **BEINASCO** Prov : **TO**

Settore: **Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio**

Unità di : **OLBIA** Prov : **OT**

Settore: **Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio**

Unità di : **CASERTA** Prov : **CE**

Settore: **Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio**

Unità di : **CAMPOBASSO** Prov : **CB**

Settore: **Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio**

Unità di : **CROTONE** Prov : **KR**

Settore: **Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio**

Unità di : **ROMA** Prov :

RM

Settore: **Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio**

Unità di : **MELILLI** Prov : **SR**

Settore: **Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio**

Unità di : **SAN GIOVANNI TEATINO** Prov : **CH**

Settore: **Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio**

Unità di : **NOLA** Prov : **NA**

Settore: **Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio**
Decreto del 29/12/2011 n. 63642
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **30/05/2011** al **29/05/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **LABORATORI DIACO BIOMEDICALI**

con sede in : **TRIESTE** Prov : **TS**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **TRIESTE** Prov : **TS**

Settore: **Fabbricazione di medicinali, preparati farmaceutici, cerotti e simili**
Comunicazione del 29/12/2011 n. 63644
Comunicazione per rettifica matricola INPS

****

Denominazione Azienda : **LEAR CORPORATION ITALIA**

con sede in : **GRUGLIASCO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **CAIVANO** Prov : **NA**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**
Decreto del 28/12/2011 n. 63582
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **22/08/2011** al **21/08/2013**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **22/08/2011** al **21/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **MACCHINE E ACCESSORI PER L'INDUSTRIA GRAFICA MACCHINGRAF**

con sede in : **BOLLATE** Prov :

MI

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **BOLLATE** Prov : **MI**

Settore: **Fabbricazione e installazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione, compresi parti staccate e accessori**

Unità di : **POMEZIA** Prov : **RM**

Settore: **Fabbricazione e installazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.**

Decreto del 28/12/2011 n. 63617

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/11/2011** al **31/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **MARIO CROSTA S.R.L.**

con sede in : **BUSTO ARSIZIO** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BUSTO ARSIZIO** Prov : **VA**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria, compresi parti e accessori**

Decreto del 28/12/2011 n. 63595

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **24/10/2011** al **23/10/2012**

****

Denominazione Azienda : **MERITOR HVS CAMERI**

con sede in : **CAMERI** Prov : **NO**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **CAMERI** Prov : **NO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI E LORO MOTORI, MOTORI DI MOTOCICLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI**

Decreto del 28/12/2011 n. 63609

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **20/06/2011** al **19/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **MIROGLIO TEXTILE**

con sede in : **ALBA** Prov : **CN**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **ALBA** Prov : **CN**

Settore: **PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI**

Decreto del 28/12/2011 n. 63577
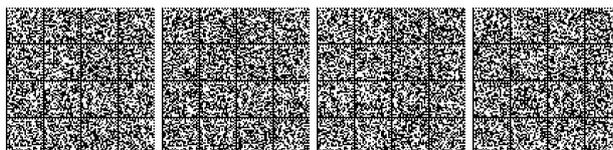
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **31/08/2013**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **29/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **MV AGUSTA MOTOR SPA**

con sede in : **VARESE** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **VARESE** Prov : **VA**

Settore: **FABBRICAZIONE E MONTAGGIO DI MOTOCICLI, CICLOMOTORI E BICICLETTE, COMPRESI PARTI E ACCESSORI**

Decreto del 28/12/2011 n. 63578

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **19/09/2011** al **18/09/2013**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **19/09/2011** al **18/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **NACCO MATERIALS HANDLING SPA**

con sede in : **MASATE** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MODENA** Prov : **MO**

Settore: **Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione, esclusa l'installazione negli edifici da parte di imprese non produttrici di ascensori, montacarichi e scale mobili**

Decreto del 28/12/2011 n. 63589

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **26/10/2011** al **25/10/2012**

****

Denominazione Azienda : **ONDULATI MARANELLO S.P.A.**

con sede in : **MARANELLO** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MARANELLO** Prov : **MO**

Settore: **Fabbricazione di carta e cartoni ondulati**

Decreto del 28/12/2011 n. 63585

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/10/2011** al **30/09/2012**

****

Denominazione Azienda : **PIETRO SIGNORINI & FIGLI**

con sede in : **FIRENZE** Prov : **FI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PRATO** Prov : **PO**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di rubinetti e valvole**

Decreto del 29/12/2011 n. 63640
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/10/2011** al **16/10/2012**
****

Denominazione Azienda : **PRESOTTO INDUSTRIE MOBILI**

con sede in : **BRUGNERA** Prov : **PN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BRUGNERA** Prov : **PN**

Settore: **Fabbricazione di altri mobili n.c.a.**
Decreto del 29/12/2011 n. 63639
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **14/11/2011** al **13/11/2012**
****

Denominazione Azienda : **PROFERALL SRL IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **CORTENOVA** Prov : **LC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CORTENOVA** Prov : **LC**

Settore: **Produzione di alluminio e semilavorati**

Unità di : **TACENO** Prov : **LC**

Settore: **Produzione di alluminio e semilavorati**
Decreto del 28/12/2011 n. 63596
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/08/2011** al **31/07/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **RIBO**

con sede in : **CASTENASO** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CASTENASO** Prov : **BO**

Settore: **Fabbricazione e installazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.**
Decreto del 28/12/2011 n. 63624
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **18/10/2011** al **17/10/2012**
****

Denominazione Azienda : **Rinascita Società Cooperativa Editrice a r.l.**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale - editoria**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Edizione di giornali**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Edizione di giornali**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Edizione di giornali**
Decreto del 29/12/2011 n. 63648
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **13/07/2011** al **12/01/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **RIVA ACCIAIO S.P.A.**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CERVENO** Prov : **BS**

Settore: **SIDERURGIA**
Decreto del 28/12/2011 n. 63620
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **31/10/2011** al **28/10/2012**
****

Denominazione Azienda : **RVR ELTTRONICA**

con sede in : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti trasmittenti radio televisivi**
Decreto del 29/12/2011 n. 63638
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **29/09/2011** al **28/08/2012**
****

Denominazione Azienda : **S.I.L.O.**

con sede in : **CASTIGLION FIBOCCHI** Prov : **AR**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **CASTIGLION FIBOCCHI** Prov : **AR**

Settore: **Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi**

Unità di : **CASTIGLION FIBOCCHI** Prov : **AR**

Settore: **Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi**
Decreto del 29/12/2011 n. 63645
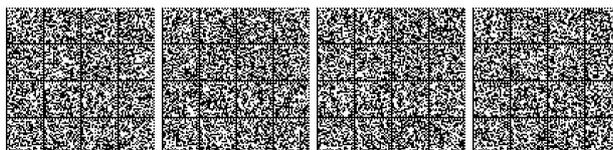
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **07/06/2011** al **06/06/2012**

****

Denominazione Azienda : **SAI8 SPA**

con sede in : **SIRACUSA** Prov : **SR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SIRACUSA** Prov : **SR**

Settore: **Captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua potabile**

Decreto del 29/12/2011 n. 63628

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **26/09/2011** al **25/09/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto dal 01/12/2011

****

Denominazione Azienda : **SAINT GOBAIN GLASS ITALIA**

con sede in : **PISA** Prov : **PI**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **PISA** Prov : **PI**

Settore: **Fabbricazione del vetro piano**

Decreto del 29/12/2011 n. 63646

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **06/07/2011** al **05/07/2012**

****

Denominazione Azienda : **SERIMAGLIA SRL**

con sede in : **NERVIANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NERVIANO** Prov : **MI**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**

Decreto del 28/12/2011 n. 63581

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **22/03/2011** al **17/10/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **SIDEA**

con sede in : **ISOLA RIZZA** Prov : **VR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ISOLA RIZZA** Prov : **VR**

Settore: **Finitura (lucidatura, laccatura e doratura) di sedie, sedili, poltrone, divani e mobili di qualsiasi tipo**

Decreto del 28/12/2011 n. 63604

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/08/2011** al **03/07/2012**

****

Denominazione Azienda : **SIELTE**

con sede in : **SAN GREGORIO DI CATANIA** Prov : **CT**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PALERMO** Prov : **PA**

Settore: **FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI**

Decreto del 29/12/2011 n. 63632

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/08/2011** al **31/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **SO.CO.MI.**

con sede in : **LATINA** Prov : **LT**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SEZZE** Prov : **LT**

Settore: **Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere, compresi parti e accessori**

Decreto del 28/12/2011 n. 63594

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **26/09/2011** al **25/09/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **SOC. COOP. SIRACUSA**

con sede in : **SIRACUSA** Prov : **SR**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SIRACUSA** Prov : **SR**

Settore: **TRASPORTI FERROVIARI**

Decreto del 28/12/2011 n. 63622

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **16/03/2011** al **15/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **SOFTEN IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **PISTICCI** Prov : **MT**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PISTICCI** Prov : **MT**

Settore: **PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI**

Decreto del 29/12/2011 n. 63641

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **09/10/2011** al **08/10/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **TECNO SOCIETA' UNIPERSONALE**

con sede in : **GUALTIERI** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **GUALTIERI** Prov : **RE**

Settore: **FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A.**
Decreto del 28/12/2011 n. 63610
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/07/2011** al **31/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **TERMOIDRAULICA BALDI E INNOCENTI**

con sede in : **PRATO** Prov : **PO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PRATO** Prov : **PO**

Settore: **Installazione e riparazione di impianti idrosanitari**
Decreto del 29/12/2011 n. 63637
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **13/10/2011** al **12/10/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **TESSITURA CARLO LAMPERTI & FIGLIO**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **OSNAGO** Prov : **LC**

Settore: **INDUSTRIE TESSILI**
Decreto del 29/12/2011 n. 63631
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/10/2011** al **10/10/2012**

****

Denominazione Azienda : **TOSCOPAN**

con sede in : **ALTOPASCIO** Prov : **LU**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **ALTOPASCIO** Prov : **LU**

Settore: **Produzione di pane e di prodotti freschi simili**
Decreto del 29/12/2011 n. 63633
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **02/11/2011** al **01/05/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **UNIVERSAL SERVICES**

con sede in : **PALMI** Prov : **RC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SAN FERDINANDO** Prov : **RC**

Settore: **Altre attivita' connesse ai trasporti per vie d'acqua**

Decreto del 28/12/2011 n. 63587

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **05/09/2011** al **04/09/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **VACCARI GIOVANNI SPA**

con sede in : **CARMIGNANO DI BRENTA** Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **FONTANIVA** Prov : **PD**

Settore: **Trasporti di merci su strada**

Unità di : **CASTEL MAGGIORE** Prov : **BO**

Settore: **Trasporti di merci su strada**

Decreto del 28/12/2011 n. 63593

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/10/2011** al **02/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **VAL.FRA**

con sede in : **VIVARO** Prov : **PN**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **VIVARO** Prov : **PN**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Decreto del 28/12/2011 n. 63614

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **27/10/2011** al **26/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **VENETA CUCINE S.p.A.**

con sede in : **RONCADE** Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASTELLO LAVAZZO** Prov : **BL**

Settore: **Fabbricazione di mobili per cucina di qualsiasi materiale, esclusi parti e accessori**

Decreto del 28/12/2011 n. 63603

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **05/09/2011** al **04/09/2012**

****

Denominazione Azienda : **ZAFA**

con sede in : **REMANZACCO** Prov : **UD**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **REMANZACCO** Prov : **UD**

Settore: **Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e pietra artificiale per l'edilizia**

Decreto del 29/12/2011 n. 63650

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **08/11/2011** al **07/11/2012**

12A00679

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Rettifica al comunicato relativo alla proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Salmerino del Trentino».

Nel comunicato relativo alla proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Salmerino del Trentino», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre 2011, a pagina 134 dove è scritto: Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Salmerino del Trentino» come indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dall'Associazione troticoltori trentini - Società cooperativa agricola, via Galileo Galilei n. 43 - 38015 Lavis (Trento), leggasi: Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Salmerino del Trentino» come indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata da ASTRO - Associazione troticoltori trentini, via Guardini n. 73 - 38121 Trento.

12A00883

Rettifica al comunicato relativo alla proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Trote del Trentino».

Nel comunicato relativo alla proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Trote del Trentino», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2011, a pagina 72 dove è scritto: Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Trote del Trentino» come indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dall'Associazione troticoltori trentini - Società cooperativa agricola, via Galileo Galilei n. 43 - 38015 Lavis (Trento), leggasi: Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Trote del Trentino» come indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata da ASTRO - Associazione troticoltori trentini, via Guardini n. 73 - 38121 Trento.

12A00885

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza della autorizzazione all'esercizio della attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile rilasciata alla società «Istituto per la valorizzazione fondiaria ed immobiliare S.p.A.» in breve «ISVAFIM S.p.A.», in Napoli.

Con decreto direttoriale 11 gennaio 2012, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 7 aprile 1988, modificato da ultimo in data 2 agosto 2008, alla società «Romeo Investimenti S.p.A.», ora «Istituto per la valorizzazione fondiaria ed immobiliare S.p.A.» in breve «ISVAFIM S.p.A.», con sede legale in Napoli, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Napoli 04804880633, è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito di variazione dell'oggetto sociale.

12A00677
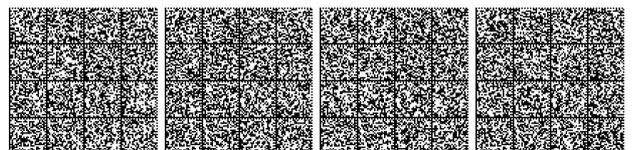
Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo «Veritec Srl», in Marineo.

Con decreto del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, per la Vigilanza e la Normativa Tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abitazione, al sottonotato organismo:

VERITEC srl, via Roma 75 - Marineo (PA).

L'abilitazione ha una validità quinquennale della data del 1° dicembre 2011.

12A00678

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Liquidazione coatta amministrativa della società «Groupe Service Italia S.c.r.l. - in liquidazione», in Aosta.

Con deliberazione n. 19, in data 13 gennaio 2012, la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della società Groupe Service Italia S.C.R.L. - in liquidazione, con sede legale in Aosta, Piazza Roncas n. 7, costituita con atto a rogito del notaio Francesco Saia, in data 18 aprile 2002, partita IVA e codice fiscale 01039080070, ed ha nominato il dott. Paolo Ceresa di Saint-Christophe in qualità di commissario liquidatore.

12A01013

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-024) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
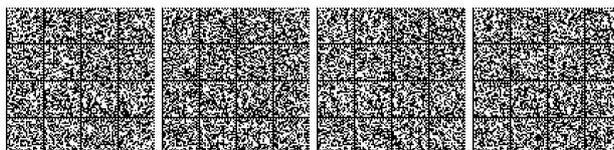
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00